

ALBERTO MAFFI

Università degli Studi di Milano Bicocca

ORCID: 0000-0003-0065-0540

alberto.maffi@unimib.it

## ***Proxenoï e asyilia nei Symbola di Gauthier***

### ***Proxenoï and asyilia in Gauthier's Symbola***

#### *Abstract*

In the framework of a re-examination of *Symbola*, the volume dedicated by Gauthier to foreigners and justice, the author of this essay focuses his attention on chapter I, in particular on the figure and role of the *proxenos* (taking into account the main opinions subsequently expressed in literature), and on chapter V, in particular on the role of protection of the foreigner ensured by the grants of *asyilia*. To clarify the scope of this privilege, it was deemed useful to compare the traditional way of understanding the *sylai*, i.e. the 'saisies' in Gauthier's language, with the critique of this opinion carried out by B. Bravo in 1980. At the end of his analysis, the author holds the view that many of the research directions on these topics indicated by Gauthier, deserve to be taken into serious consideration by those who wish to continue the study of relations between citizens and foreigners in the Greek world.

Nel quadro di un riesame di *Symbola*, il volume dedicato da Gauthier agli stranieri e la giustizia, l'autore del presente saggio concentra la sua attenzione, da un lato, sul capitolo I, in particolare sulla figura e sul ruolo del *proxenos* (tenendo conto delle principali opinioni espresse successivamente in dottrina), dall'altro, sul capitolo V, in particolare sul ruolo di protezione dello straniero assicurato dalle concessioni di *asyilia*. Per chiarire la portata di tale privilegio si è ritenuto utile mettere a confronto il modo tradizionale di intendere le *sylai*, ossia le 'saisies' nel linguaggio di Gauthier, con la critica che di tale opinione ha svolto B. Bravo nel 1980. Si è potuto così constatare che molte delle direzioni di ricerca su questi argomenti, indicate da Gauthier, meritano di essere prese in seria considerazione da chi voglia approfondire in generale i rapporti fra cittadini e stranieri nel mondo greco.

*Keywords:* Gauthier, *symbola*, foreigners, Greece, *proxenoï*, *asyilia*

*Parole chiave:* Gauthier, *symbola*, stranieri, Grecia, *proxenoï*, *asyilia*

1.- Lo storico del diritto che apre il libro di Gauthier è immediatamente colpito dalle parole con cui l'autore ritiene necessario giustificare, fin dalla prima pagina dell'*Avant-propos*, quella che potrebbe apparire un'intrusione in un terreno che non è di sua competenza:

Or, bien que je me sois plongé (non sans plaisir) dans les publications juridiques et que j'aie dû souvent traiter des questions de droit (ce qui, je le crains, ne manquera pas de rebuter les historiens), je ne suis point juriste : faut-il m'en excuser ? (p. 7).

A parte la sottile ironia (un tratto tipico del nostro autore) sia verso i giuristi che verso gli storici, sta di fatto che il suo libro è divenuto un punto di riferimento ineludibile anche per gli storici del diritto (basterebbe considerare il numero delle citazioni). Ciò è ben comprensibile. Infatti, nonostante la dichiarata intenzione dell'Autore di considerare le questioni giuridiche dal punto di vista dello storico, le numerose finissime analisi delle fonti, contenute nel libro, contengono importanti prese di posizione su questioni che chiamano direttamente o indirettamente in causa quelle 'Denkformen' giuridiche che, secondo H.J. Wolff, spetta appunto agli storici del diritto greco mettere in evidenza. Ora, il punto che vorrei mettere in luce in questo saggio è che tali prese di posizione, nonostante l'agnosticismo in materia giuridica proclamato da Gauthier, orientano – sia esplicitamente, sia, più spesso, implicitamente – tanto la definizione di determinate "institutions assurant la protection des étrangers" (p. 377), quanto, di conseguenza, l'interpretazione di singoli documenti. Il mio scopo non è ovviamente quello di 'fare le pulci' a uno studioso del calibro di Gauthier (che ammiro profondamente e che sono orgoglioso di aver personalmente conosciuto), criticando prese di posizione che potrebbero apparire inadeguate, o non sufficientemente approfondite, alla luce della dottrina giusgreco-cistica dominante (che era oltre tutto meno sviluppata di oggi, dato che il I Symposium di diritto greco si tenne l'anno precedente la pubblicazione di *Symbola*). È invece quello di rendere consapevole il lettore attuale del libro, giurista o meno, delle conseguenze che le scelte di Gauthier comportano se messe a confronto con l'approccio storico-giuridico, che aveva dominato fino ad allora lo studio della tutela giudiziaria dello straniero nelle città greche, e che comunque resta, secondo me, imprescindibile<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In un saggio di molti anni fa H. Van Effenterre aveva scritto che i Greci "faisaient du droit sans le savoir" (*Le vocabulaire de l'appartenance dans la loi de Gortyne*, che

2.- Nell'*Avant-propos* Gauthier critica il metodo seguito dai giuristi che si sono occupati della tutela giudiziaria dello straniero (in particolare Hitzig<sup>2</sup> e Francotte). Metodo che consisterebbe, da un lato, nell'utilizzare "des documents d'époques et de provenances très diverses pour recomposer des 'modèles' juridiques, réputés valables pour l'ensemble du monde grec"; e, dall'altro, nel tracciare "une évolution marquée par le 'progrès'", per cui

"dans le domaine des conventions judiciaires, les plus anciennes n'auraient fait qu'interdire la pratique du droit de représailles, mais sans prévoir le recours aux tribunaux ni même aux magistrats ; puis ce privilège, 'purement négatif', se serait assorti de précisions plus grandes relativement à la protection de l'étranger; ensuite l'accès aux tribunaux n'aurait été accordé que pour certains litiges ; enfin, les conventions achevées auraient fait des étrangers des justiciables placés quasiment sur le même plan que les citoyens" (p. 8).

Gauthier sostiene invece che, se si indaga la documentazione dal punto di vista dello storico, si vedrà che i tipi di accordi conclusi dalle *poleis* non si dispongono in una serie diacronica di tipo evolutivo, ma dipendono soprattutto dalla loro situazione geografica e dalla loro caratterizzazione politica (v. in particolare p. 9). È vero, osserva Gauthier, che le convenzioni concluse fra le *poleis* divengono più complesse e più dettagliate man mano che le relazioni fra cittadini e stranieri divengono più facili e più frequenti. Ed è vero che una convenzione giudiziaria classificabile come *symbolon* può essere stata preceduta nel tempo da "un accord d'asyllie limitée". Tuttavia ancora in epoca ellenistica "on voit des cités grecques conclure des brefs accords d'asyllie, d'un type qu'on dirait primitif" (p. 9). Le critiche di Gauthier all'approccio formalistico ed evoluzionistico dei giuristi sono certamente calzanti. Tuttavia, proprio per chi propugni un approccio basato su un metodo storico rigoroso esiste necessariamente un prima e un dopo. I rapporti fra cittadini e stranieri (o, se si vuole evitare una terminologia ritenuta anacronistica, fra membri di una comunità e coloro che non ne fanno parte) preesistono alla creazione delle "institutions judiciaires", comunque

---

ora si può leggere nella raccolta dei suoi scritti *Minos et les Grecs. La cité revisitée*, Paris 2013, p. 495 ss.). Paradossalmente si potrebbe dire che Gauthier nei suoi *Symbola* "faisait du droit sans le vouloir".

<sup>2</sup> Si noti però che a p. 285 Gauthier riconosce che la trattazione di Hitzig, anche se un po' troppo sistematica, deve essere tuttora ritenuta il testo di riferimento per le questioni giuridiche.

si siano configurate nello spazio e nel tempo<sup>3</sup>. Sempre nell'*Avant-propos* Gauthier afferma che trascurerà quasi completamente l'età arcaica, perché "dans les cités archaïques les questions relatives aux étrangers ne se posent pas en termes d'institutions judiciaires" (p. 9). Questa presa di posizione deriva dal fatto che, come vedremo meglio più avanti, per Gauthier la dimensione giuridica coincide con la dimensione giudiziaria. Si tratta di un modo di pensare il diritto che potrebbe sembrare di stampo positivistico, e che suona piuttosto singolare in uno studioso che conosceva benissimo l'opera di Gernet, a partire dalle *Recherches* del 1917, più volte citate in *Symbola*, e presenti, con la *Solidarité* di Glotz, nella stringata bibliografia (p. 12-13). Gauthier non cita 'Droit et prédroit en Grèce ancienne', benché fosse stato pubblicato nell'Année sociologique del 1951, e in *Symbola*, se non erro, non vi è alcun riferimento alla nozione di 'prédroit'. Tutto lascia supporre che si tratti di una scelta di metodo consapevole, come si può desumere dalla sua intenzione, dichiarata fin dalla prima pagina, di "prolonger et élargir sur certains points les recherches du savant zurichois", cioè di Hitzig. Quindi di privilegiare soprattutto i documenti epigrafici che, per il nostro tema, non sono anteriori al V secolo. A mio parere, come cercherò di mostrare nel seguito della mia indagine, non è nemmeno da trascurare l'influenza del celebre articolo di Dareste del 1889 sul 'droit de représailles'. Gauthier condivide l'idea tradizionale secondo cui, prima che si affermi la tutela giudiziaria, lo straniero è 'rechtlos' e le uniche risorse che la polis gli mette a disposizione sono l'ospitalità pubblica e il privilegio dell'*asylia*. Eppure Gauthier nota acutamente, criticando l'evoluzionismo semplificatorio di illustri predecessori, che queste risorse non scompaiono quando entrano in vigore le tutele di carattere prettamente giudiziario (*Avant-propos*, p. 8-9). E le dense pagine dedicate da Gauthier rispettivamente al ruolo del *proxenos* e al privilegio dell'*asylia*, ossia ai due temi a cui dedicherò la mia attenzione nelle pagine che seguono, dimostrano, al di là delle sue dichiarate intenzioni, una sensibilità per un approccio giuridico a questi fenomeni, che merita la massima attenzione proprio da parte degli storici del diritto.

---

<sup>3</sup> Sull'uso della nozione di "institution" da parte di Gauthier, e, più in generale sul suo approccio alla dimensione giuridica in *Symbola*, si veda la parte iniziale del contributo di Chr. Müller in questo numero della rivista.

## I. Il ruolo del *proxenos*

3.- La prima parte del libro, intitolata ‘Prolegomènes’, si articola in due capitoli. Il primo capitolo, intitolato “Avant les *symbola*: hôtes et proxènes?” muove dall’ospitalità privata omerica per giungere all’ospitalità pubblica, incarnata appunto dalla figura del *proxenos*. Il motivo per cui Gauthier appone al titolo del capitolo un punto interrogativo si chiarirà alla luce delle considerazioni contenute nella conclusione del capitolo stesso. Il secondo capitolo dei ‘Prolegomènes’, intitolato “*Symbolon, Symbole*: remarques sur le vocabulaire” affronta la questione terminologica su tutto l’arco di tempo preso in esame dal libro (V-II sec. a.C.), concludendo che i due termini non designano accordi giudiziari che sono andati progressivamente diversificandosi: infatti essi non possono essere considerati semplicemente sinonimi, come riteneva e tuttora prevalentemente ritiene la dottrina<sup>4</sup>.

4.- Nel primo capitolo Gauthier ricostruisce le prime manifestazioni della tutela dello straniero, ricorrendo soprattutto, come è ovvio, ai poemi omerici, e tenendo in gran conto la trattazione del tema da parte di Finley. Come ci mostrano le vicende di Ulisse, l’esigenza primaria di un individuo che, volente o nolente, mette piede in un paese straniero, è quella di non subire offese alla propria persona e di salvaguardare i propri beni. In secondo luogo, se desidera o è costretto a trattenersi nel paese, di essere accolto da qualcuno (non esistendo ancora gli alberghi). Prende così piede l’istituzione dell’ospitalità, ovvero della *xenia* privata (p. 18 ss.). Come è noto, dall’ospitalità privata, che tende nel tempo a consolidare un legame tra famiglie, si passa all’ospitalità pubblica tramite la figura del *proxenos*, considerata da Gauthier “la seule institution relative aux étrangers que l’on aperçoit dans le monde des cités avant le milieu du V siècle” (p. 18). Gauthier sottolinea giustamente che la nomina del *proxenos*, in quanto ospite pubblico, presuppone che si sia costituita una sfera pubblica dotata di istituzioni in grado di assumere decisioni valide per tutti i cittadini: “le *proxenos* ... c’est le citoyen qui assume pour tous les citoyens d’une cité étrangère, en dehors de tout rapport d’alliance..., les fonctions ou devoirs qu’assume le *xenos* pour un individu ou une famille étrangère” (p. 24). Una volta riconosciuta nell’ospitalità la matrice comune, il trasferimento dal piano delle relazioni

---

<sup>4</sup> Sui criteri di differenziazione postulati da Gauthier in *Symbola*, si veda il contributo di M. Faraguna in questo numero della rivista.

private a quello di una funzione pubblica sollecita Gauthier a ricercare una definizione più precisa del ruolo e della funzione attribuita nelle fonti al termine *proxenos*<sup>5</sup>. Gauthier solleva così domande a cui gli studiosi, che si sono successivamente occupati di *proxenia*, non hanno saputo dare risposte convincenti (in parte, come sottolineato in particolare da Gschnitzer 1973, per mancanza di fonti). Prima di tutto, come abbiamo visto, Gauthier ribadisce che il *proxenos* resta un privato cittadino per la propria città, quella cioè in cui è chiamato a operare. Si tratta di un principio apparentemente pacifico in dottrina: tuttavia vedremo poco più avanti che uno dei documenti più significativi in materia, cioè il trattato Chaleion-Oiantheia, induce a dubitarne (almeno in relazione al suo ambito di applicazione, certamente ristretto). Più problematico è definire la posizione che il *proxenos* occupa rispetto alla città che lo investe della funzione. I numerosi decreti onorifici emessi a favore dei *proxenoi* nel corso dei secoli, a partire almeno dal V, lo assimilano spesso a un benefattore privato<sup>6</sup>. A questo proposito Gauthier osserva che la *prossenia* è stata conferita anche a re e detentori di un potere sovrano. Si chiede, quindi: “Comment une cité pourrait-elle imposer aucun devoir à un roi-proxène ?” (p. 25). Con questa domanda G. mette in evidenza un aspetto, se non mi sbaglio, alquanto trascurato nello studio della *prossenia*. Esistono dei doveri del *proxenos* nei confronti della città che lo nomina? E, se sì, come possono essere fatti rispettare?<sup>7</sup> È ovvio che il *proxenos*, non essendo un magistrato, e per di più essendo straniero, non può essere tenuto a presentare un rendiconto (*euthynai*) di fronte agli organi di controllo della città da cui è nominato (anche se Gauthier, p. 40, lo definisce “un personnage officiel”). A p. 59 (sub 2°), Gauthier scrive: “La responsabilité du proxène s’exerce donc vis-à-vis de la cité qui l’a nommé proxène, et ses devoirs ont leur contrepartie dans les honneurs qui lui sont accordés dans la cité étrangère”. Ma a p. 58 scrive che “la responsabilité du *proxenos* semble s’exercer principalement vis-à-vis de l’étranger” e soltanto indirettamente “vis-à-vis de la communauté à laquelle appartient cet étranger”. Ci si potrebbe chiedere allora se, di fronte a un comportamento

<sup>5</sup> Purtroppo la data di pubblicazione della voce *Proxenos* di Gschnitzer nella RE, il 1973, ha fatto sì che l’autore tedesco e lo studioso francese si ignorassero reciprocamente. Soltanto nel libro su Città e benefattori del 1985 Gauthier dedicherà parecchie pagine (134 ss.) al “copieux mémoire” di Gschnitzer. Tuttavia, almeno dal punto di vista che ci interessa qui, mi pare che non abbia aggiunto alcunché di nuovo.

<sup>6</sup> Si veda Gschnitzer 1973, 649 e 710.

<sup>7</sup> Gschnitzer 1973, 643, si chiede se fossero doveri più morali che giuridici.

scorretto del *proxenos*, lo straniero potesse citarlo in giudizio o dinanzi ai magistrati della città del *proxenos* o dinanzi ai magistrati della propria patria anche in assenza di un trattato di assistenza giudiziaria fra le due città. Oppure se la città che lo aveva nominato potesse revocare il decreto di nomina. Per rispondere a questi interrogativi occorrerebbe conoscere meglio quello che Gauthier definisce “lien avec les institutions judiciaires” (p. 25)<sup>8</sup>.

5.- Gauthier continua la sua analisi della figura del *proxenos* procedendo a un'approfondita analisi terminologica. Leggiamo prima di tutto un dettagliato esame del verbo *proxenein*, a cui Gauthier attribuisce il significato di “protéger, patronner, parrainer”: ciò gli consente di definire un campo semantico più ampio di quello riferibile strettamente all'attività del *proxenos* di età classica a favore dei cittadini della città da cui viene nominato. Infatti, grazie a un'analisi delle fonti che, al di là del giudizio sulla sua validità, attesta le raffinate doti di interprete dell'autore, Gauthier giunge a individuare due significati distinti di *proxenos*: da un lato “témoin ou garant”, quindi anche “répondant” (non necessariamente collegato a una relazione fra cittadini e stranieri); dall'altro “protecteur ou patron” (con riferimento di norma alla protezione di soggetti stranieri) (p. 57-58)<sup>9</sup>. A questo punto Gauthier

---

<sup>8</sup> Secondo Gschnitzer 1973, 708, una cessazione della funzione è attestata solo in seguito a vicende politiche che coinvolgono le due città interessate.

<sup>9</sup> La netta dicotomia di significati affermata da Gauthier è stata criticata in particolare da Zelnick-Abramovitz 2004, che sulla base di un riesame dei documenti selezionati da Gauthier, sostiene che la gamma dei doveri del *proxenos* comprende “protection, mediation, witnessing and guaranteeing” (p. 94). Moggi 2007 ha presentato una propria teoria originale sulle origini della prossenia. A suo avviso il ruolo di testimone (e di garante) del *proxenos* deriva da due esigenze correlate: da un lato “lo *xenos*, straniero e ospite a titolo privato, intende estendere il suo rapporto di *xenia* all'intera comunità, facendosi riconoscere dalla stessa”; dall'altro, “...nella fase di passaggio dalla comunità degli *oikoi* a quella dei *politai*, [la comunità] vuole avere contezza degli stranieri che la frequentano e procede, potremmo dire, alla loro identificazione” (p. 348). Sono dunque gli ospitanti che trasformano il loro “rapporto di carattere personale e privato” con l'ospitato in un rapporto pubblico fra quest'ultimo e la loro polis. Divengono così testimoni-garanti dell'identità, della provenienza e dello stato sociale dell'ospite straniero. Moggi rinvia a un brano di *Symbola*, che effettivamente sembra fornire ispirazione alla tesi da lui proposta: “Le *proxenos* était peut-être celui qui... répondait de l'étranger devant les membres de sa communauté hostile ou méfiante. Il ne s'agissait pas ici véritablement de protection, mais seulement de témoignage...” (p. 58). A mio parere, però, la tesi di Moggi si basa quasi esclusivamente su una ricostruzione ipotetica di intenzioni, sia pure convergenti, di tutte le parti interessate al costituirsi

pone il quesito fondamentale ai fini della ricerca oggetto del libro : “avant les *symbola* (ou meme en dehors des *symbola*), le proxène jouait-il un rôle dans la machine judiciaire au profit de l'étranger qu'il protégeait ?” (p. 60). Secondo Gauthier, la risposta deve essere negativa. Infatti non risulta da alcuna fonte che il *proxenos* sia intervenuto “comme témoin ou comme répondant devant les magistrats ou les tribunaux de sa cité au profit d'un étranger” (p. 59). Il compito del *proxenos* non era dunque quello di “protéger en justice les étrangers” (p. 60), ma di proteggere materialmente la loro persona e i loro beni. A questo punto la conclusione negativa, raggiunta con metodo induttivo attraverso l'analisi delle fonti, viene confermata (si potrebbe dire suggellata) ricorrendo al metodo deduttivo. A conclusione della sua trattazione della figura del *proxenos* scrive infatti Gauthier:

“En l'absence de toute convention judiciaire ou de convention d'asylie, les étrangers (à moins d'avoir reçu des privilèges particuliers, et notamment... la proxénie, ou à moins d'être inscrits comme métèques) ne sont pas justiciables des tribunaux de la cité, quels qu'ils soient. C'est pour le coup qu'on pourrait parler de 'formule creuse' à propos d'une fonction judiciaire des proxènes. En fait le régime normal est celui du droit de représailles. L'étranger qui passe pour avoir lésé un particulier ou la communauté, risque la saisie, lui ou ses concitoyens. Or le proxène pouvait intervenir efficacement ici... Il pouvait s'opposer à une saisie en désintéressant un créancier, prêter de l'argent à l'étranger, le mettre en rapport avec tel de ses concitoyens, etc... L'erreur serait d'attribuer à la proxénie une fonction judiciaire dans un contexte qui ne l'est pas” (p. 61).

Alla luce di tale conclusione si comprende perché nell'*Avant-propos* Gauthier, come abbiamo visto, abbia scritto che nel periodo arcaico “les questions relatives aux étrangers ne se posent pas en termes d'institutions judiciaires” (p. 9). Occorre tuttavia constatare che entrambi gli elementi portanti della dimostrazione di Gauthier sono stati revocati in dubbio negli anni successivi alla pubblicazione del libro. La netta distinzione fra i due

---

del rapporto. Ma se guardiamo le realtà istituzionali, il fatto che, come riconosce lo stesso Moggi, si tratterebbe di una figura che “esercita la *proxenia* nei confronti di un solo individuo straniero e non di un'intera comunità straniera; non dispone di alcuna investitura da parte di quest'ultima” (p. 350), rende la sua ipotesi poco convincente. Né pesa a suo favore il rinvio alla realtà spartana, “dove erano i re a nominare i *proxenoi* delle varie città” (*ibid.*), perché evidentemente i *proxenoi* spartani dovevano esercitare la loro funzione a favore di tutti i membri della città beneficiaria. Infine i testimoni trovano posto in una determinata realtà giuridica (ossia negoziale o processuale), che nell'ipotesi di Moggi risulta del tutto assente.



significati di *proxenos*, individuata da Gauthier, è stata criticata in particolare in un articolo relativamente recente di Zelnick-Abramovitz, che ribadisce l'opinione tradizionale secondo cui il *proxenos* garantisce allo straniero "legal help"<sup>10</sup>. In che cosa consistesse tecnicamente tale assistenza legale non è specificato. Zelnick-Abramovitz cita il ruolo di testimone; ma testimoniare non si può considerare un dovere proprio del *proxenos* in quanto tale. Nessuno degli studiosi che aderiscono a questa visione del ruolo del *proxenos* si spingono fino a dire che, in origine, lo straniero doveva essere rappresentato in giudizio dal *proxenos*. Scendendo oltre l'età arcaica, si potrebbe avanzare l'ipotesi che il *proxenos* intervenisse come logografo o come *synegoros* dello straniero; ma, a parte il fatto che non abbiamo nessuna attestazione in questo senso<sup>11</sup> si tratta di ruoli che non potrebbero comunque rientrare fra i doveri del *proxenos*. Quanto all'affermazione di Gauthier che il *proxenos* non avrebbe potuto svolgere un ruolo di "répondant judiciaire" (p. 60) perché gli stranieri non avevano accesso agli organi giudiziari della città in cui si trovavano, si tratta di un postulato chiaramente basato sulla tesi di Dareste 1889 in materia di 'droit de représailles'. Un postulato che una parte autorevole della dottrina non condivide. Da un lato Gschnitzer 1973, 726, scriveva che il *proxenos* era tenuto a prestare aiuto "vor allem in Rechtsfragen" (oltre che in "Handels- und Geldgeschäften"); tuttavia aggiungeva che il suo sostegno sul terreno giuridico, pur rimanendo irrinunciabile anche in seguito, non era imprescindibile, dato che "die Fremden... -entgegen einer weit verbreiteten Auffassung- gewiss nicht völlig rechtlos... waren". Dall'altro, come vedremo fra poco, la tesi di Dareste verrà vigorosamente messa in discussione di lì a pochi anni da B. Bravo, inducendo lo stesso Gauthier a formulare nuove riflessioni sul tema.

6.- Ritornando ora alla definizione dei rapporti fra il *proxenos* e la propria patria, non toccherò il tema di un eventuale ruolo politico che il *proxenos* eserciterebbe a favore della città che lo ha nominato<sup>12</sup>. Farò invece un breve

<sup>10</sup> P. 102: "witnessing or acting in the legal sphere"; p. 106: "granting... legal assistance".

<sup>11</sup> Zelnick-Abramovitz, p. 96, con riferimento a Dem. 52.21-22, scrive: "The verb used here, *parakalein* ('to call on one, to call for aid'), had also a legal sense and meant calling one's friend to give assistance in a lawsuit". Ma in Rubinstein 2000, tuttora il lavoro di riferimento per lo studio della sinegoria, il verbo *parakalein* non compare.

<sup>12</sup> Si veda la relativamente ampia trattazione di Gschnitzer 1973. A p. 59, n. 135, Gauthier richiama l'episodio del conflitto fra Argo e Sparta menzionato in Thuc. V.59.5. Nel 419 gli Argivi se la prendono con lo stratego Trasillo e non con il *proxenos* (argivo)

riferimento al ruolo (molto discusso in dottrina) che il *proxenos* sembra esercitare nell'applicazione della convenzione di *asylia* fra le piccole città locresi di Chaleion e Oiantheia (IG IX I<sup>2</sup>, 717), su cui Gauthier ritorna più volte nel corso del libro<sup>13</sup>. L'importanza di questa convenzione deriva dal fatto che si tratta del primo testo in cui vengono dettate norme relative al *proxenos* nell'ambito di un accordo internazionale relativo a rapporti fra i privati cittadini delle due città: sono in particolare la modalità di esercizio del ruolo del *proxenos* ad essere oggetto di specifiche disposizioni normative. Vediamo come Gauthier esamina il testo in questione nella parte del capitolo I dedicata alla figura del *proxenos*. Partiamo dalla facciata A, dove troviamo la seguente laconica disposizione:

*Ton proxenon ai pseudea proxeneoi dipleioi thoiesto* (A l. 8)

Nella facciata B, poi, “on apprend que le demandeur pourra choisir lui-meme ses jurés,

*echthos proxeno kai fidioxeno* (B l. 2-3)” (p. 39)

La ‘convention’ (come la denomina Gauthier) fra le due città è esaminata all'interno del paragrafo D) “*Proxenoï dans un contexte judiciaire*”. Gauthier è naturalmente consapevole che la stragrande maggioranza degli interpreti dell'iscrizione identifica nel *proxenos* qui menzionato il *proxenos* classico in quanto viene accostato all'*idioxenos*, da intendersi naturalmente

---

di Sparta, perché avevano trattato con il re Agide il ritiro delle truppe spartane “sans l'aveu du peuple”. Mentre lo stratego viene punito dagli Argivi infuriati, alla sorte di Alcifrone Tucide non accenna. Secondo Gauthier, “s'il fut blâmé, ne fut sans doute l'objet d'aucune condamnation”. E questo perché “l'action du proxène reste une action privée”. Basarsi su un *argumentum e silentio* è, come sempre, rischioso; ma mi sembra difficile supporre che Alcifrone l'abbia passata liscia in quanto si riteneva legittimo che facesse gli interessi della comunità di cui era *proxenos*, anche se in netto contrasto con quelli della propria patria. Se si osservano gli esempi riportati da Gschnitzer 1973, 722-724, appare più probabile che Alcifrone non abbia subito gravi conseguenze perché poteva contare su un appoggio da parte di un partito filospartano all'interno di Argo, nonché sulla probabile pressione esercitata da Sparta in favore del suo *proxenos*. La sua sorte non è dunque dipesa dall'applicazione del principio giuridico della irresponsabilità. Curiosamente Gauthier 1985, p. 137 n. 14, ci tiene a ribadire quanto aveva sostenuto in *Symbola* relativamente alla sorte di Alcifrone. Aderisce all'interpretazione di Gauthier, senza però citarlo, Baslez 2008, p. 113.

<sup>13</sup> Si veda a p. 389 l'Indice delle convenzioni giudiziarie citate, dove i rinvii al trattato sono in numero parecchio inferiore ai riferimenti che ricorrono nel libro.

come ospite privato. Gauthier va controcorrente, adducendo tre motivi per escludere che si tratti qui di un “proxène classique”. 1) La minaccia di subire una pesante penalità (“le double du montant de la demande” secondo Gauthier, p. 39) induce a pensare che il comportamento sanzionato rappresenti “une action bien définie en droit” (*ibid.*). Ora, “exercer ses fonctions de proxène *faussement* (*pseudea*)’ d’une manière trompeuse ou dolosive ..., cela ne veut strictement rien dire. Ce n’est pas un délit qu’on puisse définir, et reprimer aussi lourdement” (p. 40). 2) “L’action du *proxenos* paraît ici officielle, aux yeux mêmes de ses concitoyens”. Ma il *proxenos* classico nella propria città resta “un simple citoyen, sans devoir ni mandat aucun” (p. 40). 3) Infine, si chiede Gauthier: in che momento dovrebbe essere collocato il suo intervento? Le possibili risposte, da lui prospettate, sono: o in una fase arbitrale precedente il giudizio oppure nel corso dell’intero processo in quanto rappresentante dello *xenos* in giudizio (così come il *prostates* per i meteci ateniesi). Ma la prima alternativa, osserva Gauthier, non trova riscontro nel testo dell’iscrizione (Gauthier la definisce “désespérée”). La seconda non si concilia con il fatto che lo *xenos* potrebbe scegliere il *proxenos* come giurato (dato che si ritiene necessario vietarglielo). La soluzione è quindi, per Gauthier, “presque évidente”. Sulla base della definizione di Esichio *proxenei=martyrei* (e delle iscrizioni magno-greche, esaminate da Gauthier nelle pagine precedenti, in cui il *proxenos* è menzionato in contesti che sembrano non avere nulla a che fare con le funzioni del *proxenos* classico) “le *proxenos* est un témoin”<sup>14</sup>. In A 8 l’iscrizione alluderebbe appunto alla fase in cui “les témoins déposent devant les *xenodikai*, avant le procès proprement dit” (p. 40)<sup>15</sup>. Non è questo il luogo per riprendere in esame nel contesto dell’intera iscrizione le clausole evidenziate da Gauthier<sup>16</sup>. Mi limiterò qui a citare le prese di posizione della dottrina successiva a *Symbola* che mi sembrano più rilevanti. In *Sylan* 1980, p. 902-903, B. Bravo ribadisce l’interpretazione tradizionale, osservando che l’accostamento di *proxenos* e *idioxenos* nella facciata B dell’iscrizione rende inevitabile identificare il *proxenos* della facciata A con la figura classica<sup>17</sup>. Cataldi 1983,

<sup>14</sup> Gauthier ribadisce la traduzione di *proxenos* con testimone anche in un altro brano del suo libro in cui riprende in esame la stessa iscrizione (p. 287).

<sup>15</sup> Dello stesso avviso Moggi 2007, p. 343; Zelnick-Abramovitz 2004.

<sup>16</sup> Per una trattazione più ampia si veda il capitolo dedicato all’iscrizione in Maffi 1983, in particolare p. 208, dove tengo conto anche dell’opinione espressa da Gauthier in *Symbola* e dell’ampio commento di Bravo 1980, p. 890-911.

<sup>17</sup> Curiosamente Gauthier 1982, p. 568-569, nel commentare l’interpretazione del

p. 68-70, condivide la critica di Bravo all'interpretazione di Gauthier, e si sofferma sull'interpretazione del verbo *proxenein*. A suo parere va inteso nel senso più ampio possibile: garante, difensore, assistente, testimone, tutti quanti tenuti a tenere un comportamento corretto nei confronti non solo dello straniero ma anche dei concittadini. Zelnick-Abramovitz 2006, p. 95, ribadisce anch'ella che deve trattarsi di un *proxenos* in senso classico, che però è chiamato a testimoniare<sup>18</sup>. Zunino 2017 ritiene che il *proxenos* sia da intendere qui come magistrato<sup>19</sup>. Citerò infine il recente libro di Mack 2015, il quale, riguardo all'identificazione del *proxenos* nel trattato Chaleion-Oiantheia, segue l'opinione di Zelnick-Abramovitz (p. 68, n. 154, dove curiosamente parla di *proxenoi* e *idioxenoi* al plurale).

7.- Vediamo dunque che il significato attribuito da Gauthier al termine *proxenos* nella convenzione Chaleion-Oiantheia non è stato condiviso dagli

---

trattato da parte di Bravo, non riprende in esame le clausole che menzionano il *proxenos*.

<sup>18</sup> Il ragionamento in base a cui Zelnick-Abramovitz ribadisce l'interpretazione tradizionale è costruito come critica all'opinione di Gauthier. Ecco quanto la studiosa israeliana scrive a p. 95 del suo articolo: "Since legal procedures are concerned, it looks as if *proxenos* and *proxenein* here indeed mean 'witness', witnessing'. Yet the fact that these procedures concern foreigners makes this interpretation problematic: if the word *proxenos* in western Greece indeed meant 'a witness' and had no relation to foreigners, what was the point of warning *proxenoi* against giving false testimony where foreigners were involved? We should therefore consider the possibility that this *proxenos* is of the 'classic' type, who is here warned against misusing his position by giving false testimony on behalf of the foreigner and against his polis". Ma niente esclude che gli autori del trattato intendessero appunto punire in modo specifico la falsa testimonianza quando era resa in un processo in cui una parte fosse straniera. Inoltre, Zelnick-Abramovitz nega che *proxenos* significhi qui testimone, ma traduce *proxenein* con 'rendere falsa testimonianza da parte del *proxenos*' (p. 101).

<sup>19</sup> Zunino scrive: "A Chaleion, dunque, il prosseno non mendace introduce lo straniero di Eantea alla giustizia del luogo, rendendo possibile che gli  $\xi\epsilon\upsilon\omicron\delta\iota\kappa\alpha\ \acute{\alpha}\nu\delta\iota\chi\acute{\alpha}\zeta\omicron\nu\tau\iota$ : in altre parole, la sua veritiera testimonianza circa l'adempimento dell'obbligo di residenza mensile da parte dello straniero è condizione necessaria e sufficiente del successivo intervento dei giudici degli stranieri" (p. 135). Dunque il *proxenos* testimonia (ma nella traduzione a p. 128, poi a p. 134, scrive: "se mendacemente compia il suo ufficio di prosseno"). Che cosa testimonia? Accogliendo implicitamente l'interpretazione di Bravo (p. 909), secondo cui, per ottenere giustizia, lo straniero deve risiedere nella città dove ha subito la 'saisie' per almeno un mese, Zunino sostiene che il *proxenos* deve appunto testimoniare che è trascorso il lasso di tempo richiesto dal trattato (ma Bravo non aveva specificato che questo fosse l'oggetto della testimonianza del *proxenos*). La critica alla tesi di Bravo da parte di Gauthier 1982, p. 568, pienamente da approvare, si estende anche (retroattivamente) alla tesi di Zunino.

studiosi che dopo di lui si sono occupati dell'iscrizione. Tuttavia, le motivazioni poste da Gauthier alla base della sua interpretazione (p. 39-40) sono state o ignorate o criticate con argomentazioni, a mio parere, poco convincenti (come è il caso, mi pare, di Zelnick-Abramovitz sopra citata). In questa sede mi pare dunque opportuno esaminare più da vicino quelle motivazioni. Quanto alla prima obiezione che Gauthier rivolge all'interpretazione di *proxenos* nel senso classico, è vero che *pseudea proxenein* fa pensare a una falsa dichiarazione, quindi a una falsa testimonianza<sup>20</sup>. Ma, se è lecito il parallelo con una fonte ateniese, per di più parecchio più tarda, Dem. 52, c. *Callippo*, vediamo che in questa orazione il *proxenos* Callippo si industria a giocare sporco proprio nei confronti dello straniero di cui dovrebbe prendersi cura, in quanto proveniente dalla città che lo ha nominato *proxenos*. Come ha sottolineato, fra gli altri, Gschnitzer 1973, 650, nell'orazione demostenica il cattivo protagonista, il *proxenos* Callippo, ricorda che un cittadino di Eraclea, deceduto ad Argo, ha lasciato al *proxenos* locale della sua città i beni che aveva con sé. Se la notizia si deve considerare attendibile, viene il sospetto che anche quel *proxenos*, così come Callippo ad Atene, abbia messo in atto qualche manovra non proprio limpidissima per mettere le mani sui beni del cittadino di Eraclea<sup>21</sup>. Certo il comportamento di Callippo, almeno ad Atene, non sembra dar luogo a un illecito specifico (dando così ragione a Gauthier quando segnalava l'impossibilità di individuare una fattispecie definibile come *proxenein* doloso). Tuttavia, non mi sembra che ciò costituisca un ostacolo insormontabile. Come è noto,

---

<sup>20</sup> Concorde anche Bravo, ma in base a un ragionamento piuttosto contorto. In Maffi 1983 avevo accolto anch'io la tesi della falsa testimonianza, costruendovi sopra l'interpretazione anche della facciata B dell'iscrizione. Gauthier, p. 41, aveva ritenuto che la locuzione *proxeneoi epi kakoi* in un'iscrizione di Calidone (IG IX I<sup>2</sup>, 138), da intendersi "par voie de faux témoignage", confermasse la sua interpretazione di *pseudea proxenein* nella convenzione Chaleion-Oiantheia. L'iscrizione è stata sottoposta a nuovo approfondito esame da Zelnick-Abramovitz 2004, che a p. 101 traduce "gives a false evidence as a *proxenos*" coerentemente con la sua interpretazione di *pseudea proxenein*. Pur senza poter entrare qui nelle molte difficoltà, che l'interpretazione di IG IX I<sup>2</sup>, 138 pone, l'assenza del sostantivo *proxenos* come soggetto del verbo la differenzia nettamente dal trattato Chaleion-Oiantheia.

<sup>21</sup> Mack 2015, p. 80, si chiede: "how was Lykon able to give to his *proxenos* the property which presumably the pirates held?". A suo parere "either through the courts or with the help of magistrates". A me pare, però, che dal testo si desuma che tanto il povero Licone, ferito da una freccia, quanto i suoi beni, imbarcati sulla nave, siano stati trasportati ad Argo; quindi non siano caduti nelle mani dei pirati.

in una legislazione come quella greca, caratterizzata spesso da quella che viene definita ‘open texture’<sup>22</sup>, è concepibile che un illecito venga definito in modo estrapolatamente generico. La varietà di comportamenti disdicevoli, che lo straniero potrebbe imputare al *proxenos*, può dunque essere riassunta nel concetto di ‘falso svolgimento dell’attività’ che dovrebbe tenere nei confronti dei cittadini della città che lo ha investito della funzione.

8.- Per quanto riguarda la seconda motivazione fornita da Gauthier, è vero che il *proxenos* appare destinatario di una misura sanzionatoria, da parte della città a cui appartiene, per un comportamento che attiene comunque all’esercizio della sua funzione. Ma questo non ci obbliga a ricercare un significato diverso da quello di ‘ospite pubblico’. Benché il tenore letterale di A 8 sia l’unica testimonianza che possediamo in proposito, essa vale a infirmare l’affermazione di Gauthier, altrimenti in linea di massima condivisibile, secondo cui “...dans sa cité, les fonctions qu’il [*scil.* il *proxenos*] remplit ne peuvent être source d’honneurs officiels ni d’indignité” (p. 40)<sup>23</sup>. Occorre infatti tener conto del fatto che molto difficilmente la città che nominava il *proxenos* avrebbe potuto sottoporlo a un processo per aver esercitato in modo inadeguato la sua funzione. Avrebbe forse potuto revocare la nomina (anche se non ne abbiamo attestazioni); ma un tale provvedimento non avrebbe procurato un ristoro allo straniero offeso dal *proxenos*. Attraverso lo strumento del trattato poteva però ottenere che la città controparte prevedesse specifiche sanzioni, probabilmente su ricorso dello straniero leso, nei confronti del proprio cittadino nominato *proxenos*. Alla seconda obiezione di Gauthier si può quindi replicare: è in forza del trattato che “l’action du *proxenos* parait ici officielle, aux yeux mêmes de ses concitoyens” (p. 40). Di conseguenza può benissimo trattarsi di un *proxenos* in senso classico.

9.- Quanto alla terza obiezione, essa potrebbe apparire a prima vista convincente: se nella facciata A si stabilisse che il *proxenos* rappresenta lo straniero in giudizio (attribuendo appunto questo significato al verbo *proxenein*), sarebbe superfluo vietare allo straniero di sceglierlo come giudice

---

<sup>22</sup> V. Harris 2013.

<sup>23</sup> Si noti che la nostra iscrizione attribuisce rilevanza anche all’ospite privato: ciò fa pensare che ci troviamo in un luogo e in un tempo in cui l’ospitalità pubblica non ha ancora tolto rilevanza all’ospitalità privata in un settore nevralgico che, comunque si interpreti la facciata B dell’iscrizione, è costituito appunto dal processo.

nella facciata B. Il problema è che un'obiezione analoga può essere rivolta anche all'interpretazione di Gauthier. Infatti, anche se intendessimo *proxenos* e *proxenein* nel senso rispettivamente di 'testimone' e di 'testimoniare', come propone Gauthier, non ci sarebbe bisogno di vietare allo straniero di scegliere come giudice il testimone (intervenuto, si suppone, a suo favore), dato che le due funzioni sono per definizione incompatibili. Tanto la funzione di 'répondant judiciaire' quanto il ruolo di testimone risulterebbero incompatibili con la funzione di giudice, sempre che, naturalmente, si parta dal presupposto che tanto nella facciata A quanto nella facciata B si tratti di un unico processo, come d'altronde è evidente che Gauthier ritiene<sup>24</sup>. Poiché non si saprebbe come giustificare il divieto di nominare giudice il testimone, risulta confermata l'opinione dominante che attribuisce a *proxenos* il significato classico. A ciò si aggiunge un ulteriore rilievo critico. Una deposizione dei testimoni precedente all'inizio del processo, quale quella ipotizzata da Gauthier, è difficilmente conciliabile con quel che sappiamo del processo greco in generale: non si vede quindi perché nel nostro caso dovrebbe verificarsi un'eccezione ai principi. A mio parere sembra dunque, nel caso della nostra iscrizione, che la città si preoccupi di fornire, oltre all'*asyilia*, un'ulteriore garanzia allo straniero proveniente dalla città controparte<sup>25</sup>.

10.- Nel paragrafo finale del cap. I, intitolato 'Vue d'ensemble et conclusion', Gauthier propone, in base all'analisi delle fonti condotta nelle pagine precedenti, di individuare un criterio, in definitiva fondato su un dato giuridicamente rilevante, che consenta di distinguere i *proxenoï* 'témoins et répondants' dai *proxenoï* 'protecteurs ou patrons' (p. 57). Il criterio di differenziazione consisterebbe nella natura della responsabilità assunta dal *proxenos*. Nel caso dei testimoni/garanti il *proxenos* è responsabile nei confronti di un terzo: privato cittadino, magistrato o giudice, la propria comunità, una divinità. Nel caso dei protettori/patroni, invece, il *proxenos*

---

<sup>24</sup> Lerat 1952, II p. 33, aveva avanzato l'ipotesi che nella facciata B *proxenos* dovrebbe essere inteso nel senso classico, mentre al verbo *proxenein* nella facciata A potrebbe essere attribuito il senso di testimoniare. Nella n. 85 di p. 41 Gauthier osserva giustamente che difficilmente la stessa parola può essere intesa in due significati differenti a due linee di distanza, e ribadisce che "le sens de témoin convient aux deux passages".

<sup>25</sup> Non sono quindi più propenso a confermare quanto scrivevo in Maffi 1983, p. 210: ritengo "molto probabile che la falsa testimonianza del *proxenos* sia a favore dello straniero e contro il cittadino".



è responsabile nei confronti della persona stessa che si trova sotto la sua protezione (è il caso, ad esempio, delle Danaidi nelle *Supplici* di Eschilo, vicenda che Gauthier esamina a p. 53 ss. e richiama a p. 58<sup>26</sup>). In realtà la biforcazione semantica è il risultato di un processo storico (le cui tappe restano però impossibili da determinare attraverso dei punti di riferimento cronologici precisi). In origine il *proxenos*

“était peut-être celui qui, pour l’avoir connu auparavant, répondait de l’étranger devant les membres de sa communauté hostile ou méfiante. Il ne s’agissait pas ici véritablement de protection, mais seulement de témoignage, la responsabilité du proxenos s’exerçant principalement vis-à-vis de sa communauté. Puis la notion d’intermédiaire et de témoignage aurait éclipsé celle de l’étranger au profit duquel elle s’exerçait...” (p. 58).

Invece la figura del *proxenos* come “protecteur ou patron” continua a rimanere legata a contesti che riguardano stranieri. E il *proxenos* classico si ricollega a questa seconda figura, come confermano numerose considerazioni: nessuna fonte presenta il *proxenos* “comme témoin ou comme répondant...au profit d’un étranger” (p. 59) dinanzi a magistrati o tribunali<sup>27</sup>; il *proxenos* non ha un ruolo ufficialmente riconosciuto nella propria città; molti testi insistono sugli aspetti dell’assistenza materiale assicurata dal *proxenos*; il *proxenos* è responsabile solo nei confronti della città che lo nomina; infine pesano argomenti di carattere linguistico (che qui non richiamo).

11.- Nel § C del cap. II (intitolato ‘*Symbola* et étrangers: les problèmes d’identité’, p. 76 ss.) Gauthier affronta la questione del ruolo del *proxenos* sotto un profilo diverso da quello sviluppato nel cap. I. Nel cap. II il contesto è quello della funzione dei *symbola*, intesi qui come oggetti adibiti al reciproco riconoscimento, in particolare fra un cittadino e uno straniero. Si chiede giustamente Gauthier: come farà il *proxenos* ad accertare che lo straniero, che gli si presenta, è effettivamente originario della città che lo ha investito della funzione di *proxenos*? E come farà il magistrato, ad es. il polemarcho, a cui determinati stranieri hanno diritto di rivolgersi, in base a un *symbolon*, per far valere una loro pretesa nei riguardi di un Ateniese? (p. 77). Secondo Gauthier la risposta va cercata nelle testimonianze (p. 79) e fa

<sup>26</sup> V. più di recente Dreher 2003, che però non cita Gauthier.

<sup>27</sup> Così già Hitzig, *Staatsverträge*, 1907, p. 49.



gli esempi di Lys. 23 e di Dem. 52. Nella prima delle due orazioni si tratta di accertare lo statuto personale di Pancleone; nella seconda si tratta di attestare l'identità dello straniero Licone presso il banchiere Pasione. Poiché Pancleone si dichiara plateese, si va a cercare la testimonianza dei Plateesi ad Atene. Quanto a Licone, Pasione “n'a accepté d'entrer en relation avec lui que sur la recommandation et avec la garantie de deux citoyens connus de lui” (p. 80). E Gauthier aggiunge: “On doit penser qu'en cas de rapports entre Lycon et la cité athénienne (par exemple pour un procès) ces deux mêmes citoyens pouvaient servir de témoins et de garants” (*ibid.*). Ora, la cosa curiosa è che a semplici cittadini viene assegnato qui da Gauthier il ruolo che aveva negato fosse proprio dei *proxenoï*. Altri studiosi hanno invece attribuito proprio ai *proxenoï* il compito di certificare l'identità dello straniero proveniente dalla città che li ha nominati. Mi riferisco in particolare agli autori di *Nomima I* e a Mack 2015.

12.- Van Effenterre-Ruzé 1992-1994 (*Nomima I*, nr. 53), commentando la convenzione di *asyilia* fra Chaleion e Oiantheia, scrivono a proposito del *proxenos*: “peut-être joue-t-il le rôle de témoin, voire de témoin instrumentaire pour un contrat ou un règlement, mais c'est surtout un témoin de l'état-civil: c'est lui qui dira si l'on est de l'autre cité, si l'on est métèque ou toujours simple *xenos*” (p. 220)<sup>28</sup>. Ora, che vi sia un accertamento d'ufficio della qualifica dello straniero lo escluderei. Dunque si dovrebbe pensare che il *proxenos* sia chiamato a testimoniare da una delle parti. Esaminiamo le varie eventualità che potrebbero presentarsi. Se la vittima della ‘saisie’ fosse effettivamente un cittadino dell'altra città, avrebbe interesse a chiedere al *proxenos* di testimoniare se l'autore di essa pretendesse che la vittima non è cittadino della città controparte, in modo tale da ottenere la restituzione del *sylon* in base all'accordo fra le due città. In questo caso, dichiarando il falso, il *proxenos* negherebbe che la vittima della ‘saisie’ sia cittadino dell'altra città. Ma è del tutto improbabile che un testimone renda una dichiarazione contraria agli interessi di colui che ha richiesto la sua testimonianza. Altrettanto improbabile è che a chiedere la testimonianza del *proxenos* sia colui che ha compiuto la ‘saisie’: quest'ultimo, infatti, non ha interesse a che il *proxenos* confermi che vittima della ‘saisie’ è effetti-

---

<sup>28</sup> Non capisco perché Zelnickk-Abramovitz 2004, p. 95 n. 11, sostenga che gli editori di *Nomima* “see this proxenos as an official entrusted by his city with the task of witnessing the legal status of the foreigner”.

vamente un cittadino della città controparte, perché in tal caso sarà tenuto a restituire il *sylon*. Dunque non è chiaro in che senso il *proxenos* potrebbe essere chiamato ad attestare l'identità dello straniero.

13.- Vediamo ora brevemente il punto di vista di Mack. Dopo aver sostenuto che la valutazione del ruolo attribuito al *proxenos* dipende dalla condizione dello straniero che si trovi nella città di cui il *proxenos* è cittadino, “regardless of what precise judicial standing particular non-citizens possessed, in virtually all of these cases they had a need which *proxenoi* would have been well-placed to service: the need to formally establish their identity” (p. 74). Mack istituisce quindi un parallelo con il ruolo e la funzione del *prostates* dei meteci: “The *prostates* was ‘like a guarantor’ [*enguetes*, come recita un lemma delle *Lex. Rhet.* 201 p. 189, n. 4, citato da Mack, p. 74 n. 176]; he was not responsible for anything the metic might do, but rather he was the formal guarantor of his identity as a free individual...” (p. 74). Mack si chiede poi “whether a *proxenos* could initiate a legal case on behalf of a non-citizen who did not formally possess this privilege” (p. 75) (benché a p. 73 ritenga improbabile che i non-cittadini fossero “as a rule, completely barred from access to the judicial institutions of other cities”: dunque contro Gauthier, citato in modo inesatto alla n. 173, e piuttosto vicino alle posizioni di Bravo, peraltro non citato). Ribadisce comunque l'utilità di potersi avvalere di una persona “for the formal identification of individuals”, ed eventualmente anche “to put pressure on a magistrate to recognize the individual he represented and observe any local legal rights or privileges this individual might possess” (p. 75). Mi pare, in definitiva, che nemmeno gli argomenti adottati da Mack dimostrino che uno straniero era giuridicamente tenuto a provare la propria identità per ottenere tutela da parte delle autorità della città in cui operava il *proxenos*.

14.- Volendo esprimere una valutazione riguardo alla figura del *proxenos* nel pensiero di Gauthier, in particolare in *Symbola*, e nella riflessione degli studiosi successivi che a *Symbola* direttamente o indirettamente si richiamano, credo che occorra mettere a fuoco dal punto di vista storico-giuridico i concetti di cui gli studiosi si avvalgono per definire le funzioni del *proxenos*. Due premesse vanno tenute ferme. La prima premessa è che non vi sono strumenti di controllo diretto riguardo all'ingresso e all'uscita dal

territorio degli stranieri<sup>29</sup>. La seconda premessa, conseguenza della prima, è che non è richiesto l'intervento del *proxenos*, che ne attesti l'identità, affinché lo straniero possa usufruire degli strumenti di tutela che la sua particolare qualifica gli mette a disposizione. Se perciò gli è consentito adire l'autorità giudiziaria, potrà chiamare a testimoniare il *proxenos* della propria città, così come qualunque altro cittadino della città che lo ospita. Ma il loro intervento non è un requisito perché lo straniero possa stare in giudizio. Di conseguenza parlare di responsabilità del *proxenos* comporta un uso improprio del termine, così come attribuirgli il ruolo di garante o di 'répondant'. Infatti il *proxenos* sarebbe responsabile o sarebbe tecnicamente definibile un garante soltanto se fosse prevista un'accusa e, se del caso, una condanna nei suoi confronti per non aver adempiuto i suoi doveri<sup>30</sup>. L'unica apparente eccezione si riscontra nella convenzione Chaleion-Oiantheia, ma, come abbiamo già notato, è possibile che la punibilità del comportamento del *proxenos* sia prevista da una clausola dell'accordo fra le due città. Normalmente, invece, la nomina unilaterale non comportava una responsabilità giuridicamente coercibile, a meno che non conseguisse a illeciti comuni, e non specifici del *proxenos*. Al di là dei dubbi che può suscitare l'intepretazione di singole fonti, a mio parere un risultato delle indagini condotte da Gauthier nel primo capitolo di *Symbola* si può considerare acquisito. La dicotomia di significati testimone/protettore non può forse trovare la sua giustificazione in una ripartizione geografica (*proxenos* testimone in Occidente), come afferma Gauthier; ma si colloca comunque in una dimensione che non interferisce con le funzioni del *proxenos* classico. L'attribuzione al *proxenos* del ruolo di protettore, affermata con forza da Gauthier, secondo me va tenuta ferma. E questa conclusione non è scalfita dal fatto che l'attività del *proxenos* deve essere valutata in relazione alla condizione sociale e giuridica dello straniero che si trovi nella città di cui il *proxenos* è cittadino.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Migeotte 2004, p. 617, lo ha ben sottolineato "les frontières étaient perméables et, en temps de paix, la règle générale était l'accueil des xénoï sans formalités : nous n'avons aucune trace de contrôle de leur identité à leur arrivée". Si veda anche Van Effenterre 1990 (= 2013).

<sup>30</sup> Per quanto riguarda il *prostates* dei meteci, che viene spesso accostato al *proxenos*, si veda il contributo di Tuci in questo numero della rivista.

<sup>31</sup> V. Mack 2015, p. 73-74, che però non prende una posizione chiara riguardo alla definizione giuridica del ruolo del *proxenos*.

## II. Le *sylai* secondo Gauthier e secondo Bravo

15.- Al tema della disciplina giuridica dei rapporti fra cittadini e stranieri nella Grecia classica ed ellenistica sono stati dedicati due libri, che stimolano tuttora, a distanza di decenni, ampie discussioni. Mi riferisco a *Symbola* di Ph. Gauthier e a *Sylan. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques*, pubblicato da Benedetto Bravo negli Annali della Scuola Normale di Pisa del 1980. Mentre *sylan* è l'oggetto specifico dello studio di Bravo (che si concentra quindi su uno solo dei tanti aspetti affrontati da Gauthier nel suo libro), nel cap. V di *Symbola*, intitolato "Asylie et protection judiciaire: *symbolai* et décrets", il *sylan* viene trattato programmaticamente attraverso lo studio della misura che mira a evitarne gli effetti, cioè l'*asylia*. Ora ritengo che, per una migliore comprensione del modo in cui i due autori intendono il rapporto fra *sylan* e *asylia*, occorra procedere a un raffronto approfondito delle due opere. A svolgere un tale compito invita d'altronde il fatto che lo stesso Gauthier, pubblicando un lungo articolo-recensione di *Sylan* nel 1982, viene in parte a integrare (e a correggere<sup>32</sup>) il contenuto di *Symbola*, e al tempo stesso fornisce una chiave di lettura del proprio libro che ci può essere tuttora utile per valutarne l'impostazione e i risultati. Vero è che l'esame comparato dei due lavori richiederebbe uno spazio molto più ampio, dato che Bravo commenta molti dei testi già esaminati da Gauthier in *Symbola*, mentre Gauthier 1982 ritorna soltanto su alcuni di quei testi, spesso senza replicare nel dettaglio alle critiche (sempre rispettose e costruttive<sup>33</sup>) che Bravo gli rivolge. Nelle pagine che seguono mi limiterò quindi a mettere in luce le divergenze fra i due studiosi che ci consentano di meglio comprendere, in particolare dal punto di vista dello storico del diritto, il pensiero di Gauthier in materia di *sylai* e di *asylia*. Inizierò la mia disamina riportando alcuni brani della pagina di apertura del capitolo V di *Symbola*, che, a mio parere, si ricollegano alle conclusioni del cap. I, sopra esaminato:

“...de quelle protection judiciaire jouissaient les étrangers qui avaient reçu l'*asylia*, c'est là...une question qu'on ne s'est guère posé. Il est aisé de comprendre pourquoi. En effet l'*asylie*...n'est pas en soi une institution de caractère juridique : l'étranger qui avait reçu l'*asylia* n'était pas *de ce fait*

<sup>32</sup> V. ad es. Gauthier 1982, p. 566.

<sup>33</sup> Si vedano le parole con cui lo stesso Bravo 2011, p. 39 n. 7, valuta Gauthier 1982: “Una discussione seria del mio libro – critica, ma tutt'altro che sprezzante”.

protégé en droit ; c'étaient d'autres institutions, d'autres privilèges qui lui assuraient une protection judiciaire... Plutôt que de définir positivement l'*asyilia* en étudiant ses prolongements ou ses conséquences, on s'est attaché à la définir négativement, par l'état de choses qu'elle fait cesser ; on l'a vue comme un point d'arrivée, non comme un point de départ..." (p. 209)<sup>34</sup>.

A questo punto leggiamo una dichiarazione che, di lì a poco, verrà clamorosamente smentita: "Dans ces conditions, des longs développements sur le *sylan* seraient superflus", dato che "on dispose d'analyses excellentes qui rendent inutile une nouvelle recherche" (*ibid.*)<sup>35</sup>. Poco più sotto, dopo aver definito il *sylan* "une action violente qui consiste à saisir une personne ou les biens d'une personne" (p. 210)<sup>36</sup>, Gauthier continua:

"Du point de vue juridique – ou plutôt judiciaire – qui est le notre ici, il est possible de distinguer quatre sens principaux de *sylan*, selon que la saisie apparaît plus ou moins justifiée..., ou plus précisément selon que l'action de *sylan* apparaît comme une procédure pseudo-judiciaire, pré-judiciaire, post-judiciaire, ou enfin comme une action qui n'a aucun lien apparent avec une procédure judiciaire" (p. 210).

Ho riportato brani abbastanza estesi del capitolo di *Symbola* dedicato all'*asyilia*, perché è uno dei settori del libro dove più evidente si rivela lo sforzo di Gauthier di delineare una ricostruzione giuridica originale per un istituto che egli stesso considera essenziale per la tutela dello straniero. Gauthier esordisce con una negazione, che può apparire sorprendente. Sostiene infatti che l'*asyilia* non è un'istituzione di carattere giuridico perché lo straniero che ne beneficia non può farla valere in sede giudiziaria. Dunque per lui la qualifica di giuridica spetta solo a quelle pretese, o a quelle rivendicazioni, che possono essere fatte valere in giudizio. Qui occorre allora intendersi su quel che Gauthier qualifica come giudiziario. Sulle tracce di H.J. Wolff distingue fra i poteri decisionali di singoli magistrati, la cui funzione è quella di assicurare l'ordine e la pace sociale in particolare nei

<sup>34</sup> Su questo brano di *Symbola* si veda anche il commento di Chr. Müller in questo numero della rivista.

<sup>35</sup> Infatti Bravo scriverà puntualmente in una pagina introduttiva del suo saggio: Gauthier "a voulu en effet concentrer ses efforts dans l'étude des conventions judiciaires, en renvoyant, pour l'étude du droit de saisie, aux résultats des travaux de ses prédécesseurs" ; e, a conclusione del capoverso : "Les quelques pages qu'il a écrites lui-même au sujet du droit de saisie...ne me semblent pas heureuses" (Bravo 1980, p. 686).

<sup>36</sup> Bravo 1980 mostrerà che *sylan* si riferisce tecnicamente alla 'saisie de biens'; tuttavia l'*asyilia* assicura la tutela tanto dei beni quanto della persona.

rapporti fra cittadini e stranieri, dai poteri giurisdizionali veri e propri, che, almeno a partire da una certa epoca, assicurano la risoluzione di ogni tipo di controversia che possa insorgere fra cittadini e stranieri<sup>37</sup>. Si comprende allora che, per Gauthier, di una dimensione giuridica si potrà parlare solo quando allo straniero è consentito il ricorso alla giurisdizione ordinaria della polis, normalmente riservata ai soli cittadini. Altrimenti lo straniero non può essere definito “un sujet de droit”, il che equivale in sostanza ad accettare, sia pure con un temperamento importante, la vecchia tesi dello straniero originariamente ‘rechtlos’<sup>38</sup>.

16.- Bravo adotta invece una classificazione di altro tipo : “représailles entre cités..., droit de saisie entre particuliers (citoyen et étranger)..., droit de saisie d’une cité contre un étranger et *viceversa*” (Gauthier 1982, p. 561). Così la sintetizza Gauthier, riconoscendo, fra parentesi, che “les précédents

<sup>37</sup> In *Symbola*, salvo errore, si trovano soltanto un paio di riferimenti piuttosto generici al pensiero di Wolff in materia (p. 307, e, nelle conclusioni, p. 375). Solo a p. 307, n. 58, è citato il lungo saggio di Wolff *Der Ursprung des gerichtlichen Rechtsstreits bei den Griechen*, mentre non è citato il libro dello stesso Wolff, *Das Justizwesen der Ptolemäer*, che pure era stato pubblicato nel 1970, quindi avrebbe potuto essere già noto a Gauthier. In quest’ultimo libro vi è infatti una parte consistente dedicata alla ‘Beamtenjustiz’ esercitata dai magistrati tolemaici. È curioso che Gauthier si riveli qui ‘più realista del re’. Scrive infatti: “L’accès au tribunal de la cité étrangère est un privilège fondamental, qui, à mon sens, permet de séparer radicalement les conventions judiciaires des accords d’asylie. Entre ceux-ci et celles-là l’historien n’aperçoit ... qu’une différence de degré ; pour le juriste il me semble que c’est une différence de nature...”. Ma è Gauthier che lungo tutto il libro sostiene che il privilegio di *asylia* non assicura diritti all’insignito; un’affermazione che lo storico del diritto non può condividere, dato che la distinzione riconducibile ai due tipi di accordo si risolve in una questione di competenza all’interno della sfera giudiziaria. Va inoltre osservato che Gauthier distingue i magistrati, a cui lo straniero può rivolgersi per ottenere il rispetto del privilegio dell’*asylia*, dai tribunali, competenti invece per decidere controversie nel merito. Ma il Wolff, da cui Gauthier ricava questa distinzione di competenze, si riferisce appunto ad Atene. In altre città (specie se rette da regimi non democratici) non sappiamo se esistesse una ripartizione di competenze fra magistrati e tribunali (a Gortina, almeno stando al Codice, certamente no).

<sup>38</sup> Gauthier non discute specificamente la questione, come invece farà Bravo 1980 (in particolare nelle ‘Conclusions’ del suo lungo saggio); ma in *Symbola* è possibile ritrovare affermazioni che vanno chiaramente nel senso indicato qui nel testo. Per il suo valore emblematico richiamerò nuovamente la precisazione contrassegnata dal numero 1) nell’*Avant-propos*: “...dans les cités archaïques les questions relatives aux étrangers ne se posent pas en termes d’institutions judiciaire” (p.9); o ancora il contesto “préjudiciaire ou non-judiciaire” in cui operano i *proxenoi* dei primi tempi (p. 61).

commentateurs, dont l'auteur de ces lignes, n'avaient pas ou avaient insuffisamment distingué entre les différents types de saisies" (*ibid.*). Si noti, tuttavia, che, mentre Gauthier classificava le *sylai* facendo riferimento alla sfera giudiziaria, Bravo basa la sua classificazione sull'identificazione dei soggetti attivi e passivi della 'saisie' nell'ambito di un sistema di soddisfacimento delle pretese alternativo rispetto alla via giudiziaria. In sostanza si può comunque affermare che, mentre le *sylai* di cui si occupa Bravo corrispondono alle *sylai* "pseudo-judiciaires" di Gauthier, gli altri tre tipi di *sylai*, da lui identificati in *Symbola*, o non trovano posto nella trattazione di Bravo, o sono comunque classificati in base a criteri diversi. Continuiamo ora la nostra disamina del pensiero di Bravo tenendo sott'occhio l'articolo di Gauthier del 1982, perché ci permetterà di comprendere meglio il ruolo che Gauthier attribuisce alle *sylai* in *Symbola*. Nel 1982 Gauthier mette a confronto, per così dire retrospettivamente, la tesi di Bravo con il metodo e i risultati di *Symbola*. Al centro del confronto sta la tesi formulata da R. Dareste in un celebre articolo del 1889 sul ruolo del "droit de représailles" nei rapporti fra cittadini e stranieri. La tesi di Dareste era stata accolta anche da Gauthier, che, peraltro, in *Symbola* vi accenna solo sommariamente (in particolare a p. 212), probabilmente perché era da lungo tempo patrimonio condiviso dall'opinione dominante, cosicché egli, non intendendo metterla in discussione, non riteneva necessario esporla diffusamente. In Gauthier 1982 viene invece espressamente riesaminata alla luce della critica che di essa aveva vigorosamente svolto Bravo 1980. Sarà quindi opportuno esporre brevemente le due tesi che si confrontano. Iniziamo dalla tesi di Dareste. Il privato cittadino, che si riteneva vittima di un torto da parte di uno straniero, in età arcaica non aveva la possibilità di rivolgersi agli organi giurisdizionali della comunità cui apparteneva l'autore dell'atto considerato lesivo, e al tempo stesso non aveva modo di chiamarlo in giudizio davanti agli organi giurisdizionali della propria città di appartenenza. Lo straniero era considerato infatti 'rechtlos'. Il cittadino tentava quindi di farsi giustizia da sé e di ottenere soddisfazione impadronendosi della persona e/o dei beni del suo avversario ovvero debitore straniero. Tuttavia quest'ultimo, soprattutto nel caso in cui si ritenesse meno forte della controparte, avrà cercato di sottrarsi al prevedibile assalto tenendosi lontano dal territorio del potenziale assalitore, preferibilmente rimanendo al sicuro nella propria comunità di appartenenza. Alla persona offesa, ovvero al creditore, non restava allora che tentare di soddisfare la sua pretesa sulla persona e/o sui beni di un con-



cittadino dell'offensore/debitore che gli capitasse a tiro. Tale pratica, diffusa a livello panellenico, veniva definita da Dareste come esercizio di un "droit de représailles". L'uso del termine rappresaglia per definire questo tipo di *sylai* si giustifica sulla base del principio di solidarietà passiva fra i membri della comunità a cui appartiene l'offensore.

17.- Come abbiamo detto, la tesi di Dareste è rimasta dominante fino al 1980, quando Benedetto Bravo, nell'ampio saggio intitolato appunto 'Sylan', la sottopone a una critica radicale, sostenendo che "le droit de saisie déteu par un particulier en vertu d'un grief privé pouvait être exercé seulement contre l'offenseur – et non contre tel ou tel de ses compatriotes".<sup>39</sup> La 'saisie', nel senso postulato da Dareste, era consentita, sempre secondo Bravo, soltanto nel caso in cui si trattasse di ottenere soddisfacimento per un debito pubblico di una città nei confronti di un'altra città, oppure nel caso in cui un cittadino straniero fosse debitore nei confronti di una città. In entrambi i casi qualunque cittadino della città creditrice poteva esercitare una 'saisie' nei confronti di qualunque cittadino della città debitrice e non soltanto dell'effettivo debitore. Invece, qualora un privato cittadino risulti creditore di un'altra città o di singoli appartenenti alla città straniera, per poter esercitare una 'saisie' nei confronti di qualunque appartenente alla città straniera (quindi un "droit de représaille" *à la Dareste*), "il faut que la cité décide de considérer ces griefs comme des griefs d'ordre public contre telle cité étrangère" (Bravo 1980, p. 845): questo risultato si sarebbe appunto ottenuto sulla base della proclamazione, da parte della città del creditore, de "l'état de saisie" contro la città straniera.<sup>40</sup> Il sostantivo *to sylon* designerebbe quindi tanto 'lo stato di rappresaglia' proclamato dalla città creditrice, o di cui è cittadino il privato creditore, quanto il diritto di procedere a una 'saisie' nei confronti di qualunque membro della città contro cui è stato proclamato lo stato di rappresaglia. Secondo Bravo, in definitiva, solo a seguito di tale proclamazione il privato cittadino sarebbe stato autorizzato ad effettuare delle 'saisies' nei confronti di qualunque cittadino dell'altra

<sup>39</sup> Cito dal sunto di Gauthier 1982, p. 562.

<sup>40</sup> Segnalo fin d'ora che Gauthier, già in *Symbola*, p. 221, a proposito della formula *em polemoi eirenen kai en syloi asylian*, si domandava se lo 'stato di rappresaglia' (*sylon*) veniva reso pubblico così come vi era un annuncio ufficiale della dichiarazione di guerra. E osservava: "Mais peut-être n'envisage-t-on dans ce cas précis que les *syla* de la cité, et non ceux des particuliers". Riprenderò più avanti quest'osservazione di Gauthier, che mi sembra di grande importanza.



città. Per suffragare la sua tesi Bravo riesamina alcune delle fonti già prese in considerazione da Gauthier, come la vicenda riguardante la città di Calcedone narrata nell'*Economico* attribuito ad Aristotele (su cui torneremo *infra*), la c.d. stele di Cirene<sup>41</sup> o Dem. 51.13<sup>42</sup>.

18.- Nel suo articolo-recensione del 1982 Gauthier dichiara di essere stato molto colpito dalle argomentazioni di Bravo, ma non del tutto persuaso: non rinuncia perciò a rivolgergli alcune critiche<sup>43</sup>. Sostiene, ad esempio, che la tesi di Bravo non tiene conto della solidarietà che legava fra loro i Greci a vari livelli, a partire da quello cittadino; inoltre sostiene che “l’hypothèse de Bravo réduit à presque rien la portée du droit de saisie” (Gauthier 1982, p. 564), dato che i debitori avrebbero evitato di recarsi nel luogo dove sapevano che il loro creditore li attendeva al varco. Inoltre mette in luce come alcune delle fonti, che ciascuno dei due studiosi considera favorevoli al proprio punto di vista, si prestano ad essere interpretate sia nell’uno che nell’altro modo.<sup>44</sup> Nella parte finale del suo articolo Gauthier si dichiara tuttavia d’accordo con le “considerations finales” di Bravo (che si leggono alle pp. 960 ss. di *Sylan*), salvo introdurre “ici et là quelques nuances” (Gauthier 1982, p. 569). Un punto fondamentale è che, secondo Bravo, “même en l’absence de convention judiciaire, l’étranger peut recevoir justice dans une cité étrangère (si celle-ci le juge bon)” (Gauthier 1982, p. 570). Inoltre “l’usage des saisies entre particuliers (ou entre cités et particuliers) n’équivaut pas à l’état de non-droit” (Gauthier 1982, p. 569). Quindi si deve abbandonare il dogma dello straniero originariamente ‘rechtlos’. Gauthier non prende posizione sui due punti che ho ricordato, punti su cui il pensiero di Bravo contrasta nettamente con le opinioni espresse in *Symbola*: forse per mancanza di spazio nell’ambito di una recensione<sup>45</sup>, o forse perché la valutazione in termini formalmente giuridici della questione non gli interessava. Esprime invece qualche perplessità sulla prima osservazione di Bravo. Pensa che,

<sup>41</sup> Gauthier 1972, p. 213; Bravo 1980, p. 918-926.

<sup>42</sup> Gauthier 1972, p. 213-214; Bravo 1980, p. 847-848.

<sup>43</sup> La tesi di Bravo è stata accolta, esplicitamente o implicitamente, da pochi studiosi. Fra questi possiamo citare Baslez 2008, p. 152.

<sup>44</sup> Ad es., per quanto riguarda il trattato Chaleion-Oianthea, lo straniero (*xenos*) tutelato contro le *sylai* potrebbe essere tanto il debitore di chi esercita la ‘saisie’ quanto un concittadino del debitore stesso. Ritorniamo più avanti su questo testo.

<sup>45</sup> Si noti che i riferimenti alle opinioni espresse in *Symbola* sono rari, e sono resi espliciti solo quando accetta le critiche di Bravo all’esegesi di un passo contenuta in *Symbola*.

per valutare il trattamento riservato agli stranieri, non si possa formulare una soluzione unica e costante (che è poi il rimprovero che rivolge ai ‘juristes’ fin dall’*Avant-propos* di *Symbola*), ma occorra tener conto della diversità di soluzioni legate alla geografia e alla storia delle singole città greche. In definitiva accetta che, per ragioni pratiche, “au moins dans la plupart des cités maritimes, les étrangers de passage eurent progressivement la possibilité d’un recours sur place, d’abord sans doute auprès des magistrats (epimélètes de l’emporion ou autres [con rinvio a *Symbola*, p. 155]) ensuite devant les tribunaux” (Gauthier 1982, p. 570)<sup>46</sup>. Sembra dunque che, nel concludere il suo articolo, Gauthier lasci da parte le questioni teoriche per riconoscere che, nei fatti, le città greche si adeguarono a esigenze pratiche di pacifica convivenza. C’è tuttavia un punto riguardo al quale Gauthier non è disposto a seguire Bravo nella sua critica radicale a Dareste. Scrive infatti: “En ce qui concerne les saisies entre particuliers appartenant à des cités différentes, la critique incisive de Bravo fait ressortir la fragilité et les lacunes de la théorie de Dareste, à mon avis, elle ne la ruine pas” (p. 569). Si tratta di una presa di posizione espressa in forma molto cauta e apparentemente dimessa, ma essa va dritta al punto essenziale: se la critica di Bravo non rovina la teoria di Dareste, è implicito che, almeno per quanto riguarda le ‘saisies entre particuliers’, la convalida della teoria di Dareste da parte di Gauthier rovina la teoria di Bravo. Di conseguenza, se da un lato è disposto ad accogliere molti rilievi critici di Bravo, dall’altro ritiene che determinate fonti si intendano meglio alla luce della teoria di Dareste<sup>47</sup>. Così a p. 556 scrive: “Bravo étudie... le sens des substantifs (*sulon, sulè*), en insistant sur les deux emplois techniques : ‘droit de saisie’ et ‘état de saisie’. Le premier sens était déjà répertorié, le second est reconnu et mis en valeur par Bravo”. Ma a p. 558 sottolinea che “Les saisies appelées *sulai-sula* sont généralement ... accomplies par des particuliers aux dépens de particuliers, même

<sup>46</sup> Mi pare che qui Gauthier riprenda e sviluppi un’opinione già espressa, un po’ in sordina, in una pagina di *Symbola*: “... continuer à user réciproquement du droit de représailles, c’est refuser de se faire juger ailleurs que chez soi parce que on ne reconnaît pas à ‘l’autre’ les mêmes qualités qu’à soi... Mais dans l’ensemble, à partir de la période classique, le problème de la ‘reconnaissance’ ne se posait pas (entre cités grecques)” (p. 219).

<sup>47</sup> Gauthier giustifica la persistenza nel tempo della pratica della rappresaglia con “la primauté du groupe humain (de la *koinonia*) sur les institutions (la force de la solidarité du groupe s’exerçant au détriment de l’établissement de ‘lois internationales’...)” (p. 219).

lorsqu'une ou deux cités sont concernées". E ancora : "Bravo a montré ... qu'une cité pouvait, sur la base d'un grief public, proclamer 'l'état de saisie' contre une autre cité... Mais cette situation était loin d'être la seule ou l'on eut la possibilité de *sulan*. Sur la base de griefs privés, des citoyens 'saisissaient' des étrangers en temps de paix ..." (p. 559), dove Gauthier non specifica se si riferisce solo alle 'saisies' dirette contro il debitore straniero oppure anche contro un suo concittadino, e soprattutto se tale tipo di 'saisie' presupponeva, per la sua validità, che la città del creditore avesse proclamato 'l'état de saisie' contro la città del debitore. Più avanti specifica che, sempre secondo Bravo, "lorsqu'il s'agissait à l'origine de griefs privés, une cité pouvait décider de prendre en compte ces griefs, de leur donner un caractère public et donc de proclamer 'l'état de représailles' contre une autre communauté" (p. 562). Dove non è chiaro se, secondo Gauthier, qualora la città non avesse proceduto a una simile proclamazione, il creditore avrebbe potuto comunque attuare una valida 'saisie' ai danni di un concittadino del debitore. Tuttavia, a me pare che, quando Gauthier sostiene che determinate testimonianze si spiegano meglio con la teoria di Dareste, egli ritenga che siano ritenute valide anche 'saisies' non autorizzate dalla città del creditore. Mi sono dilungato a riferire le considerazioni contenute nell'articolo del 1982, perché ci testimoniano come il saggio di Bravo abbia stimolato Gauthier ad approfondire la riflessione su una delle tematiche più rilevanti fra quelle affrontate in *Symbola*. Tuttavia a me pare che nella critica alla teoria di Bravo, per quanto riguarda specificamente le *sylai* tra privati, si possa e si debba andare oltre. Se ci si accontenta, come fa prudentemente Gauthier 1982, di avanzare dei dubbi su quale sia il miglior criterio di interpretazione di singoli documenti, si rischia di rendere caduche premesse e conclusioni dell'intera trattazione dell'*asylia* svolta in *Symbola*, accodandosi a quella che può apparire (come spesso accade con il nostro autore) un'autoironica dichiarazione di Gauthier: "Sur plusieurs points, concernant l'interprétation de telle formule ou de telle clause, je rends les armes (en illustre compagnie)" (p. 563).

19.- Ripartiamo da quella forma di *sulan* che Gauthier definisce in *Symbola* 'pré-judiciaire'. Da un lato si tratta di una "pratique reconnue licite" (p. 226); dall'altro Gauthier la traduce spesso con "droit de représailles" (per es. a p. 226 scrive che "le terme *sulan* renvoie plutôt au droit de représailles", così come a p. 235 scrive che l'*asylia* sopprime "le droit de représailles"

es”). A mio parere l’espressione “droit de représailles” deriva dal titolo del famoso articolo di Dareste, alla cui tesi, come abbiamo più volte accennato, Gauthier aderisce pienamente in *Symbola*, ma che in Gauthier 1982 verrà precisata nei termini seguenti:

“Je ne crois pas trahir la pensée de Dareste en disant qu’il suggérait ... une distinction entre le droit et la pratique. En principe, le droit de saisie s’exerçait aux dépens de l’offenseur ; en fait, faute de pouvoir atteindre l’offenseur lui-même, l’offensé s’en prenait à ses parents, à ses associés, voir à ses concitoyens. Pour ne pas rester lettre morte, le droit de saisie s’étendait des individus aux membres du groupe” (p. 563)<sup>48</sup>.

Gauthier non cita però i passaggi storici attraverso cui, secondo Dareste, ‘le droit de saisie’ sarebbe stato progressivamente limitato. Mi riferisco in particolare alla descrizione sintetica dell’evoluzione dell’istituto tracciata da Dareste a p. 306 del suo articolo del 1889. Per evitare il rischio che le reciproche offese sfocino in una guerra fra le due comunità

“on limite, on restreint le droit de représailles, qui ne pourra s’exercer désormais qu’en certains temps, en certains lieux. On impose à celui qui exerce des représailles l’obligation d’en faire juger la validité. Bientôt on fait un pas de plus, et les représailles ne peuvent être exercées qu’avec l’autorisation préalable de l’Etat auquel appartient l’offensé, autorisation qui n’est généralement accordée que dans le cas où l’offensé ne peut se faire rendre justice et n’a pas d’autre moyen d’obtenir réparation”.

La necessità di un’autorizzazione preventiva dello Stato era probabilmente stata suggerita a Dareste da un passo come Dem. 35.26: si veda in particolare p. 309 n. 3, dove, prendendo spunto dalle parole *osper dedomenon sylon Faselitais kat’Athenaion*, Dareste sostiene che “ces expressions nous semblent indiquer que dès cette époque les *sulai* devaient être autorisées per les gouvernements”<sup>49</sup> (ma potrebbe essere stato influenzato anche

<sup>48</sup> In Maffi 1999, p. 13-14, ho indirizzato una critica, che può apparire alquanto formalistica, all’interpretazione del pensiero di Dareste proposta da Gauthier: “... dans un domaine régi par le droit coutumier, il serait bien étrange qu’il y eut une contradiction entre fait et droit”. Ritorno più avanti su questo punto. Constato inoltre che in Bravo 2011, p. 65-66, l’osservazione di Gauthier viene ritenuta plausibile, ma non induce Bravo a deflettere dalla sua posizione riguardo alla tesi di Dareste sul “droit de représailles”.

<sup>49</sup> Questo passo demostenico è oggetto di attenzione da parte sia di Gauthier sia di Bravo. L’oratore lamenta di essere stato oggetto di *sylai* “comme si des droits de saisie avaient été accordés à des Phasélites (*osper dedomenon sylon*) contre des Athéniens”

dall'episodio di Calcedone, che Dareste cita brevemente a p. 310, e su cui torneremo più avanti).

20.- Ritorniamo ora alla tesi di Bravo, riassumendola ancora una volta con le parole di Gauthier 1982, p. 561:

“En proclamant l'état de *sulai* contre une cité B, une cité A ne lui déclare pas la guerre, tout en mettant fin à l'état de paix ; elle signifie à l'autre communauté que, n'ayant pu obtenir d'elle satisfaction pour tel ou tel grief, elle autorise ses ressortissants à saisir les biens de n'importe quel citoyen de la cité B”.

Tanto Gauthier, quanto naturalmente lo stesso Bravo, sottolineano come la tesi di Bravo venga a trovarsi in contrasto netto con la teoria di Dareste. Ma né i due studiosi in questione, né alcuno degli studiosi successivi, sembrano aver notato che, in realtà, la tesi di Bravo viene praticamente a

---

(Gauthier, p. 218), nonostante il fatto che non sia stato commesso alcun torto contro i precedenti, né sia stato perso un processo. Bravo critica la traduzione di Gauthier, sostenendo che, in mancanza di articolo, si deve intendere “la totalité des membres de telle ou telle cité: dans notre cas aux ‘Phasélites’ et ‘contre les Athéniens’” (p. 851). Dunque vi scorge una conferma del fatto che la città di Phaselis avrebbe proclamato ‘l'état de représailles’ contro Atene; secondo Bravo, come sappiamo, è il presupposto necessario per l'esercizio delle ‘saisies’. In modo analogo Bravo aveva inteso in Dem. 51.13 *tas ... androlepsias kai sylas kataskeuasménas* contro gli Ateniesi nelle città i cui abitanti sono vittime di ‘saisies’ arbitrarie effettuate dagli appaltatori della trierarchia ateniesi (p. 739). Bravo sottolinea infatti che in quest'ultimo passo il verbo *kataskeuazo* “désigne souvent l'action d'établir, d'instaurer ...” (p. 740). Si tratta dunque di un ‘état de choses’ (cioè ‘état de représailles’), non di “une série d'événements” (*ibid.*). Gauthier non prende posizione (forse perché Bravo non aveva ancora risvegliato la sua attenzione sul punto). A me pare, tuttavia, che l'interpretazione da parte di Bravo dei due brani demostenici sia, diciamo così, di parte. Nulla dimostra che il verbo *didomi* e il verbo *kataskeuazo* si riferiscano necessariamente a un'autorizzazione della città dei creditori/vittime ad attuare rappresaglie. In Dem. 35.26 *didomi* può riferirsi al fatto che gli usi e costumi panellenici consentono ai creditori di rivalersi sui concittadini del debitore (così come si dice *ton nomon donton*: LSJ s.v. *didomi*); ciò che però nel caso in oggetto viene presentato come qualcosa di assurdo, dato che, come sottolinea giustamente Gauthier (e, solo ipoteticamente, Bravo, p. 851), fra le due città esisteva certamente una convenzione giudiziaria. Quanto a Dem. 51.13, è certo che un'autorizzazione a prendere in ostaggio dei concittadini dell'omicida (*androlepsia*), ammesso, e non concesso, che sia necessaria, verrà rilasciata naturalmente caso per caso, non in via generale e preventiva, in forza della proclamazione di un ‘état de saisie’. Dunque mi pare che *kataskeuazo* allude alla responsabilità degli appaltatori della trierarchia, non a una decisione della città delle vittime.

convergere con la fase finale degli sviluppi del ‘droit de représailles’ nella concezione di Dareste: mi pare che ciò risulti chiaramente dal passo di p. 306 dell’articolo di quest’ultimo, che abbiamo sopra riportato. Infatti sia per Dareste sia per Bravo le rappresaglie in senso tecnico, cioè le ‘saisies’ che prendono di mira non il debitore, ma un suo concittadino, sono legittime solo quando sono autorizzate dalla città del creditore (si noti, invece, che nelle dense pagine che dedica alle ‘saisies pseudo-judiciaires’ in *Symbola* – p. 212 ss.– Gauthier, pur richiamando la tesi di Dareste, non accenna minimamente a eventuali autorizzazioni a compiere rappresaglie). L’unica differenza sta nel fatto che Dareste non specifica come dovrebbe essere data l’autorizzazione, mentre per Bravo consiste nella proclamazione dell’‘état de saisie’.

21.- Veniamo così al punto fondamentale. A mio parere nelle più di 300 pagine del suo saggio Bravo postula che, per esercitare ‘le droit de représailles’, così come descritto da Dareste, era necessaria la proclamazione di un ‘état de saisie’ da parte della città del creditore in tutte e quattro le situazioni da lui descritte (e che formano oggetto dei capitoli da VII a X della seconda parte del suo saggio, intitolato “Les saisies licites”). Solo in forza di tale proclamazione il cittadino sarebbe stato autorizzato a esercitare il ‘droit de saisie’, cioè a compiere ‘saisies’ non solo nei confronti del proprio debitore straniero<sup>50</sup>, ma anche di tutti i suoi concittadini. Ora, a ben guardare, almeno per quanto riguarda le ‘saisies’ attuate da un privato creditore nei confronti dei concittadini di un privato debitore straniero, Bravo non è in grado di addurre alcuna fonte che dimostri in modo inoppugnabile l’esistenza di simili proclamazioni. Non è possibile svolgere qui per esteso le argomentazioni contrarie alla tesi di Bravo, che implicherebbero un riesame delle numerose fonti in materia di *sylai* fra privati prese in considerazione nel suo lavoro. Tuttavia, alcuni punti essenziali meritano di essere proposti all’attenzione.

- a. Come abbiamo detto, e come lo stesso Bravo riconosce, non vi è praticamente alcuna fonte che attesti il riconoscimento pubblico di una pretesa

---

<sup>50</sup> Che occorresse un’autorizzazione anche per effettuare ‘saisies’ nei confronti del proprio debitore straniero (operazione che Bravo definisce ‘justice privée’ – ad es. p. 720 – in contrapposizione all’esercizio di un “droit de représailles”) non è affermato chiaramente da Bravo (v. *infra*, n. 52).

privata da parte della città di cui è cittadino il creditore. A p. 847 Bravo ammette che Polyb. 4.53 è “le seul passage qui mentionne explicitement une notification, faite à la cité intéressée, de l’ouverture de l’état de représailles”. Ma anche questo caso è discutibile: intanto si tratta di *rhusia*, non di *sylai* (e la distinzione fra i due concetti, già esaminata da Gauthier 1972, p. 215 ss., che identifica *rhusia* e *rhusiazain* con il *sylan* “procédure pré-judiciaire”, poi lungamente illustrata da Bravo nel cap. III del suo lavoro, e nuovamente discussa in Gauthier 1982, p. 556 ss., resta da approfondire). Inoltre, a motivare la proclamazione è un omicidio, che dovrebbe caso mai dar luogo ad *androlepsia*, non a *sylai*.<sup>51</sup> Quanto alla controversia fra il *koinon* degli Achei e il *koinon* dei Beoti, di cui riferisce Polyb. 22.4, si tratta nuovamente di *rhusia*, approvati da Filopemene, ma motivati dal rifiuto dei Beoti di rimettere in moto la macchina giudiziaria destinata a risolvere i conflitti fra i membri dei due *koina* (v. Bravo 1980, p. 852 ss.) Ricordo, a questo proposito, che Gauthier 1972, p. 221, a proposito della formula *en polemoi eirenen kai en sylloi asulian*, presente in molte concessioni di privilegi, si chiedeva: “Du parallélisme... doit-on conclure qu’il y a une publicité des *syla* comme il y a annonce officielle de la guerre?”. E rispondeva: “Mais peut-être n’envisage-t-on dans ce cas précis que les *syla* de la cité, et non ceux des particuliers”. Si pone così un problema che Bravo si limita a sfiorare: come viene resa nota alla comunità della controparte la proclamazione de ‘l’état de saisie’? Secondo Bravo, p. 952, mediante araldi;

---

<sup>51</sup> Bravo si rende conto che la pratica dell’*androlepsia* (cioè della presa di ostaggi qualora la città del presunto omicida non ammetta a processo gli accusatori stranieri o non conceda l’extradizione) può rappresentare un argomento a favore della teoria di Dareste. A tale argomento contrappone due obiezioni. Per quanto riguarda l’omicidio, sostiene che, qualora la città del presunto autore dell’omicidio neghi il processo o l’extradizione, “c’est à cause de cette décision, et non pas du prétendu prince de la ‘solidarité passive’, que la famille du tué a le droit d’*androlepsia* contre elle” (p. 943). Vero, ma ciò non dimostra che i parenti della vittima necessitino di un’autorizzazione della loro città per procedere all’*androlepsia*. Per quanto riguarda delitti diversi dall’omicidio, Bravo sostiene che la città del supposto autore dell’illecito non era tenuta né a concedere il processo né a estradare il presunto colpevole. Con la conseguenza che “l’étranger offensé ne pouvait évidemment pas s’en prendre légitimement à elle” (*ibid.*). Certo l’*androlepsia* non è testimoniata con riferimento a illeciti diversi dall’omicidio; ma ciò non autorizza a escludere che *sylai* rivolte contro il patrimonio potessero essere attuate dalla vittima nei confronti di concittadini del supposto colpevole senza necessità di alcuna autorizzazione.



ma una simile prassi non è documentata per quanto riguarda ‘l’état de saisie’.

- b. Rispetto alla traiettoria evolutiva tracciata da Dareste (v. sopra), la tesi di Bravo non conosce sviluppi storici. Anzi: a p. 676 dichiara che nel lungo periodo preso in esame (dalle testimonianze omeriche ai documenti di età ellenistica) “je n’ai constaté aucun changement concernant les institutions que j’étudiais”. Per quanto riguarda in particolare le *sylai* fra privati, soltanto la vicenda di Calcedone, riportata nell’*Economico* aristotelico, su cui torneremo fra poco, per Bravo sembra attestare “que le droit de *sulan* sur la base d’un grief privé doit être accordée par les autorités de la cité” (p. 876). Ma Bravo si affretta ad aggiungere che l’assenza di ulteriori attestazioni è probabilmente da attribuire “au hasard de la conservation de sources”. Tuttavia si chiede: da quando era in vigore la necessità di ottenere un’autorizzazione? Pur ammettendo di non essere in grado di dare una risposta, dichiara: “Il est en tout cas possible qu’à l’époque archaïque, un particulier ayant un grief contre un étranger ou une cité étrangère, ait eu automatiquement le droit d’exercer des saisies” (*ibid.*). Che comunque si devono intendere sempre e soltanto rivolte contro il debitore, non contro un suo concittadino. Ce lo conferma quanto si legge a p. 731, a proposito della dedica di Aiaikes a Samo, datata alla fine del VI secolo: “il est vraisemblable qu’à l’époque dont date la dédicace d’Aiaikes, personne n’avait besoin d’une autorisation de sa cité pour accomplir un acte (ou des actes) de justice privée contre un étranger ou une cité étrangère”. Queste affermazioni contengono, a mio parere, delle incongruenze, se non delle contraddizioni irrisolte. Intanto sembra di capire che, secondo Bravo, non solo la legittimità di una ‘saisie’ nei confronti di un concittadino del debitore straniero, ma la stessa ‘saisie’ nei confronti del debitore richiederebbe la proclamazione de ‘l’état de saisie’ nei confronti della sua città di appartenenza<sup>52</sup>. Tuttavia la necessità di tale autorizzazione sarebbe stata introdotta solo alla fine dell’età arcaica, benché Bravo non sia in grado di indicare alcuna fonte che attesti un mutamento di regime così significativo (anche perché non è possibile datare l’espedito a cui ricorse la città di Calcedone). Inoltre, non si capisce che cosa succederebbe se il

<sup>52</sup> A p. 952 Bravo scrive : “...un particulier ne peut pas ‘proclamer (au moyen de hérauts) le droit de saisie’ alors qu’une cité...peut le faire”. Ma, come abbiamo visto sopra, non vi sono attestazioni di tale prassi.



creditore procedesse a una ‘saisie’ nei confronti del debitore straniero o di un suo concittadino senza che vi sia stata la proclamazione de ‘l’état de saisie’ (vuoi perché non è stata richiesta dal creditore stesso, vuoi perché non è stata concessa dalla città). A mio parere la questione si sposta sul piano della politica internazionale, nel senso che la città del creditore può effettivamente decidere di elevare a livello di lesione di un interesse pubblico il mancato soddisfacimento del credito di un suo cittadino nei confronti di un singolo straniero (specie se derivante da un illecito) o di un gruppo di stranieri: è quanto accade nel caso dell’invio di Ulisse in Messenia a richiedere compensazione per una rapina (Od. 21. 11-41, su cui v. Bravo 1980, p. 958 s., la cui interpretazione, condizionata dalla sua lettura pregiudiziale dei testi, non mi pare convincente). Ma la città può anche disinteressarsi della vicenda privata del suo cittadino (ad es. per non inimicarsi la comunità straniera). Ciò significa forse che la ‘saisie’, comunque attuata, anche in assenza di autorizzazione, dal creditore nei confronti tanto del debitore straniero quanto di un suo concittadino, andrà incontro a una sanzione giuridicamente prestabilita? E da parte di chi? Della città della vittima della ‘saisie’, oppure della città stessa di cui il creditore è membro? Ora, come Gauthier aveva, a mio parere, perfettamente colto, per ottenere l’applicazione di una sanzione occorrerebbe che le parti interessate avessero accesso ai tribunali dell’una o dell’altra città. Ciò che, in assenza di specifici accordi, è per definizione impossibile<sup>53</sup>. Quindi tutto si risolverà sul piano dei rapporti di forza. Bravo sostiene che una città, anche in assenza di convenzioni giudiziarie, poteva “accorder le procès” (p. 946) al creditore straniero, “si cela lui semblaît opportun” (p. 961). Ma l’unico argomento a favore di questa apertura è dato dal riferimento alle *dikai emporikai* ateniesi, che sono evidentemente un istituto relativamente tardo, limitato a un determinato tipo di controversie e attestato, come tale, solo ad Atene<sup>54</sup>. E Gauthier 1982 ha buon gioco nel criticare l’eventualità ritenuta possibile da Bravo, scrivendo: “...l’idée selon laquelle une cité (l’assemblée? les magistrats?) aurait jugé, cas par cas, de l’opportunité d’accorder justice à un étranger n’a guère pour elle, il me semble, ou devrait être formulée autrement” (p. 570). Ma anche se si volesse aderire alla tesi di Bravo, una ‘saisie’

<sup>53</sup> Si veda Gauthier 1982, p. 570: “...la survivance du droit de saisie allait de pair avec l’inachèvement ou l’imprécision des institutions relatives aux étrangers”.

<sup>54</sup> Gauthier se ne occupa nel capitolo del suo libro dedicato ad Atene.

attuata contro il debitore straniero o contro un suo concittadino in forza del ‘droit de saisie’ conseguente alla proclamazione di un ‘état de saisie’, ovviamente non sarà giuridicamente riconosciuta dalla città di chi ha subito la ‘saisie’. Dunque ancora una volta l’esito della vicenda non dipenderà dal ricorso a una prassi giudiziaria condivisa sulla base di un accordo fra le due città, ma da considerazioni di politica internazionale, e, in definitiva, dai rapporti di forza.

- c. Bravo sostiene che il plurale *sulai-sula*, da intendersi nel senso di ‘état de saisie’ da cui deriva ‘le droit de saisie’ individuale, sarebbe stato affiancato in epoca relativamente tarda (seconda metà del IV sec.) dal singolare *sylon* sempre con lo stesso significato (p. 737). Afferma inoltre (nella stessa pagina) che ci sono soltanto quattro passi in cui *sulai* o *sula* “signifie soit ‘saisies’ soit ‘biens saisis’”: Lys. 30.22 (v. p. 735); il passo dell’*Economico* aristotelico relativo a Calcedone; IG V 2, 445, l. 14 (v. p. 736); un brano dalle *Fabulae* di Babrio (2, 11) (v. p. 736). Dimentica tuttavia che nel trattato Chaleion-Oiantheia, alla linea 5 della facciata A, troviamo *sylon* usato nel senso di bene oggetto di una ‘saisie’ da parte di un privato, e non nel senso di ‘état de saisie’.<sup>55</sup> Di questo testo, la cui interpretazione resta fortemente controversa, mi limiterò a sottolineare la divergenza di vedute fra Gauthier e Bravo sul punto più rilevante per il discorso che stiamo qui conducendo. Secondo Gauthier 1972, p. 224, “les garanties offertes aux ressortissants des deux cités me semblent être du même ordre que celles qui sont octroyées dans les décrets d’asylie personnelle”. Scopo del trattato è quindi quello di vietare le ‘saisies’ che prendano di mira i cittadini (e aggiungerei, sulla scorta delle ll. 6-8 della facciata A nonché della vicenda di Calcedone, anche i meteci) dell’altra città. Bravo, invece, si sforza di fornire un’interpretazione del trattato che non contraddica la sua tesi di fondo. Quindi, a suo parere, “... ce texte n’envisage pas d’autres saisies que celles – licites ou illicites, justifiées ou injustifiées – qu’un Chaléien lésé par un Oianthéien effectue contre celui-ci, ou qu’un Oianthéien lésé par un Chaléien effectue contre celui-ci” (p. 911). Non ho qui la possibilità di motivare il mio dissenso riguardo all’interpretazione complessiva del testo sia da parte di Gau-

<sup>55</sup> Lo stesso Bravo, p. 898, traduce “les biens saisis”; analoghe le traduzioni di Gauthier 1972, p. 224 (“objet saisi”), e di Van Effenterre-Ruzé 1992-1994, I, p. 219 (“ce qu’il a saisi”). Dareste 1889, p. 310, adotta invece una traduzione curiosamente più vicina alle posizioni di Bravo: “ayant des représailles à exercer”.

thier che da parte di Bravo. Tuttavia ritengo che su questo punto specifico Gauthier avesse ragione<sup>56</sup>: l'accordo fra le due città mira prima di tutto a vietare le 'saisies' attuate contro i concittadini del debitore appartenente all'altra città<sup>57</sup>.

22.- Un altro testo dove, a mio parere, *sylon* ricorre nel senso di bene oggetto di 'saisie' è il già citato brano dell'*Economico* aristotelico (Ps.-Arist., *Oecon.* II 1347 b 20-30), che ora sarà opportuno prendere in considerazione. Si tratta di un testo molto noto, e molto discusso, in cui si narra dell'espedito a cui la città di Calcedone fece ricorso per pagare i mercenari alle sue dipendenze. Prenderò in considerazione la parte finale del brano, dando spazio alle interpretazioni che ne hanno proposto Gauthier e Bravo, e limitandomi soltanto ad accennare alle opinioni, comunque espresse in maniera più stringata, di altri studiosi.

ἀνήγγειλαν οὖν, εἴ τις τῶν πολιτῶν ἢ μετοίκων σῦλον ἔχει κατὰ πόλεως ἢ ιδιώτου καὶ βούλεται λαβεῖν, ἀπογράψασθαι. ἀπογραψαμένων δὲ συχνῶν, τὰ πλοῖα τὰ πλέοντα εἰς τὸν Πόντον ἐσύλων μετὰ προφάσεως εὐλόγου. ἔταξαν δὲ χρόνον ἐν ᾧ λόγον ὑπὲρ αὐτῶν ἔφασαν ποιήσασθαι. συλλεγέντων δὲ χρημάτων συχνῶν, τοὺς μὲν στρατιώτας ἀπήλλαξαν, ὑπὲρ δὲ τῶν σύλων διεδικάσαντο. τοῖς δὲ μὴ δικαίως συληθεῖσιν ἢ πόλις ἀπὸ τῶν προσόδων ἀπεδίδου.

Gauthier 1972 traduce la parte relativa al *sylon* nel modo seguente:

“que tout citoyen ou métèque, s'il detient un droit de saisie (*sulon*) à l'encontre d'une cité ou d'un particulier, s'il veut le faire exécuter, se fasse inscrire” (p. 212)<sup>58</sup>. E a p. 215 spiega: “Quelqu'un se juge-t-il lésé par un étranger, il prétend detenir un droit de saisie (*to sulon*) contre cet étranger (*kata tinos*)”. Ma soprattutto va sottolineato, ai fini dell'interpretazione che proporrò fra poco, quanto Gauthier osserva a p. 213: “*To sulon désignera*

<sup>56</sup> Si veda ciò che scrive Gauthier 1982, p. 569: “...aucune précision n'assure que les saisies évoquées concernaient exclusivement les offenseurs. Le grec dit: 'L'étranger...'. A mon avis, ce texte peut s'interpréter aussi bien d'après la théorie de Dareste que d'après celle de Bravo”.

<sup>57</sup> Segnalo che in Maffi 1983, p. 204-205, ero propenso a dare ragione a Bravo; ma a distanza di tanti anni ritengo che tutto il capitolo che ho dedicato all'iscrizione sia in gran parte meritevole di revisione.

<sup>58</sup> Traduzione praticamente conforme a quella dell'edizione Loeb (1935): “they made proclamation that anyone, either citizen or alien, who had right of reprisal against any city or individual, and wished to exercise it, should have his name entered on a list”.

tantôt le résultat de l'action, c'est-à-dire le bien saisi, tantôt le droit de saisie comme dans l'expression *tis echon to sulon kata tinos*". Bravo inizia da "une remarque philologique": il *kai* (*bouletai*...) al posto di *e* (*bouletai*...) è stato inserito da Keil (e accolto da Gauthier 1972); ma secondo Bravo non si giustifica, occorre conservare il testo originale (p. 874). La traduzione di Bravo è quindi la seguente: "Ils proclamèrent donc que tout citoyen ou métèque qui aurait ou qui voudrait recevoir le droit de saisie contre une cité ou contre un particulier, devait s'inscrire" (p. 873). E commenta: "La cité de Chalcedoine décide de faire siens tous les droits de saisie que des citoyens ou des métèques peuvent 'avoir' ou 'recevoir' sur la base de griefs privés ... et d'effectuer elle-même ... les saisies auxquelles les particuliers avaient droit, en lieu et place de ceux-ci" (p. 874).

Bravo sostiene poi che, distinguendo *sylai* contro privati da *sylai* contro città, il testo costituisce un indizio contro la tesi di Dareste. Se infatti quest'ultima fosse corretta, la distinzione sarebbe superflua (p. 875). Gauthier 1982, in cui il testo riguardante Calcedone è uno di quelli riesaminati in risposta alle critiche di Bravo, gli replica (convincentemente) che si tratta pur sempre di debiti di genere diverso, che era logico distinguere all'atto della registrazione. Bravo sostiene infine che il testo dell'*Economico* conferma la sua teoria:

"... au IV<sup>e</sup> siècle, à Chalcedoine, mais évidemment [sic !] aussi dans d'autres cités, un particulier – citoyen ou métèque – ayant un grief privé contre un étranger ou une cité étrangère, ne possède pas automatiquement le droit d'exercer des saisies contre cet étranger ou contre cette cité étrangère, mais doit d'abord l'obtenir des autorités de sa propre cité" (p. 875-876).

E aggiunge: le autorità di Calcedone dovevano possedere documenti che attestavano la concessione del *sylon* a un cittadino o a un meteco; tuttavia preferiscono redigere una lista completa, in cui perciò sarà tenuto a iscriversi anche chi ha già ricevuto il *sylon*, da intendersi, come si è visto, nel senso di "droit d'exercer des saisies"<sup>59</sup>. Dunque i verbi *echein* e *labein* si riferiscono rispettivamente a coloro che hanno già ottenuto l'autorizzazione e a coloro che devono ancora riceverla. Gauthier 1982, p. 565, accetta di ritornare alla lezione originale (*e* invece di *kai*), ma obietta giustamente a Bravo: se taluno ha già ottenuto l'autorizzazione a *sulan* da parte della città,

<sup>59</sup> Da notare che nella traduzione dell'intero brano, che si trova a p. 873, traduce "ils se soumirent à des procès judiciaires portant sur ces saisies"; a p. 737, invece, probabilmente per un difetto di coordinamento, traduce "ils se soumirent à des procès portant sur les saisies... ou bien portant sur les biens saisis".

“pourquoi celle-ci lui demanderait-elle de se faire inscrire, c’est-à-dire de se faire connaître?” (p. 565). Gauthier respinge quindi l’interpretazione di Bravo, e al tempo stesso propone un’interpretazione del brano diversa da quella che si legge in *Symbola*. Secondo lui, mentre i cittadini esercitavano ‘le droit de saisie’ senza chiedere alcuna autorizzazione, i meteci potevano esercitare tale diritto solo con l’approvazione della città. Per questo le autorità chiedono agli uni e agli altri di farsi registrare. La nuova traduzione, che Gauthier 1982 propone, è dunque la seguente : “Ils proclamèrent donc que tout citoyen ou métèque, qui aurait [*scil.* i cittadini] ou qui voudrait recevoir [*scil.* i meteci] le droit de saisie contre une cité ou contre un particulier, devait s’inscrire” (p. 564). A me pare che la critica di Gauthier 1982 a Bravo sia pienamente da condividere. Tuttavia la nuova interpretazione di Gauthier non risulta a sua volta convincente. A parte la costruzione sintattica, in base a cui i due verbi *echei* e *bouletai labein* dovrebbero riferirsi tanto ai cittadini quanto ai meteci, non si vede il motivo di obbligare i meteci a chiedere un’autorizzazione. Intanto questa sarebbe l’unica fonte che attesterebbe un tale obbligo; in secondo luogo non si capisce perché la polis dovrebbe esercitare un controllo sulle ‘saisies’ dei propri meteci e non su quelle dei propri cittadini. Gauthier si appella al decreto di Ilion (I.Ilion 24) con cui quattro fratelli originari di Tenedo ricevono tutta una serie di privilegi, fra cui spicca il diritto di cittadinanza. Ad essi si aggiunge un privilegio straordinario, che Gauthier 1982, p. 566, traduce come segue: “Et s’ils subissent un tort de la part d’un étranger, ils auront le droit de saisir ses biens sur le territoire d’Ilion et la communauté des Iliens les aidera”<sup>60</sup>.

<sup>60</sup> Questa traduzione è diversa da quella che Gauthier aveva proposto in *Symbola*, p. 250 n. 114, che era la seguente: “et s’ils sont victimes d’un tort de la part d’un étranger, il leur sera possible d’exercer le droit de prise (*exeinai sylan*) sur le territoire d’Ilion, et la communauté d’Ilion coopérera”. E commentava : “Par étrangers, on doit comprendre tous les étrangers de passage à Ilion... ; le tort subi par les Ténédiens pouvait être commis soit à Ilion même soit plutôt dans une cité étrangère ; par conséquent le droit de prise pourrait être exercé aux dépens de n’importe quel concitoyen de l’auteur de l’injustice”. Bravo, p. 878, gli oppone un argomento di tipo semantico : sostiene cioè di aver dimostrato che il verbo *sylan* significa sempre “soumettre à une saisie ... de biens” e non “exercer un droit de prise”. Per comprendere la critica di Bravo occorre ricordare che per lui, nel suo primo significato, la ‘saisie’ si rivolge contro il debitore, mentre il ‘droit de prise’ allude alla rappresaglia esercitata contro un concittadino del debitore (curiosamente poi Bravo, dopo aver affermato che *sylan* si riferisce solo alla ‘saisie de biens’, sostiene che qui il complemento oggetto di *sylan* sarebbero gli stranieri debitori). Nel 1982 Gauthier riconosce la validità della critica di Bravo, scrivendo: “Je

Gauthier ne ricava una conferma della sua interpretazione relativa ai meteci di Calcedone: “à Ilion, les étrangers ne pouvaient exercer le droit de saisie que s'ils obtenaient ce privilège de la cité” (*ibid.*). A mio parere, però, il privilegio in questione è specificato solo a titolo esemplificativo, così come il privilegio di acquistare immobili, tipicamente riservato ai meteci privilegiati (oltre che, ovviamente, ai cittadini)<sup>61</sup>. I quattro beneficiari di Tenedo non sono dunque tenuti a richiedere alcuna autorizzazione per esercitare il diritto di *sylan*: lo conferma d'altronde l'assicurazione che il *koinon* degli Iliei li sosterrà.

23.- Ritornando al caso di Calcedone, a fronte delle aporie, in cui mi pare cadano le proposte interpretative di Gauthier e di Bravo, ritengo vi sia spazio per proporre una nuova interpretazione dei verbi *echein* e *labein* aventi per oggetto *sylon*.<sup>62</sup> A questo scopo prenderò le mosse dalla parte finale del

---

reconnais avec Bravo que le droit de saisie s'exerce ici explicitement aux dépens de l'étranger coupable et non aux dépens de ses concitoyens”. Ma questo, sempre secondo Gauthier, non dimostra che la tesi di Dareste sia falsa, dato che qui non si parla di rappresaglie (ciò che lo stesso Bravo aveva riconosciuto, servendosene comunque da argomento contro Dareste: p. 877). Secondo me il punto è che ancora una volta un testo chiave, cioè il trattato Chaleion-Oiantheia, dimostra che *sylan*, nonostante che Bravo lo neghi (p. 720), può benissimo applicarsi all'esercizio di un “droit de représailles”. Quindi non credo che l'interpretazione della clausola del decreto di Ilion, proposta da Gauthier in *Symbola*, nonostante l'autocritica dell'autore stesso in Gauthier 1982, sia stata infirmata dalla critica di Bravo.

<sup>61</sup> Non sembra dunque da condividere l'opinione di Bravo secondo cui il diritto di *sylan* degli stranieri sul territorio di Ilion è riservato ai cittadini, ragione per cui “les quatre Ténédiens le reçoivent sans doute comme une conséquence du droit de cité potentiel qui leur est accordé” (Bravo 1980, p. 879).

<sup>62</sup> Mi limito qui ad accennare soltanto ai più recenti commenti, che, a mia conoscenza, sono quelli di Lintott 2004 e di Zoepffel 2004. Lintott, p. 346, traduce piuttosto liberamente “...they invited those citizens or metics with a justification for making a seizure, who wished recompense, to register themselves... They made arrangements to compensate those whose claims they were enforcing (I take this to be the significance of ‘fixing a date on which to render an account’), and used some of the remaining money collected to pay off the mercenaries”. Qui c'è, a mio parere, un fraintendimento: il denaro che le autorità ricavano dalla vendita dei beni presi dalle navi catturate (e che costituisce i *prosodoi* straordinari di cui si parla nel testo) serve a pagare i mercenari, non a compensare i cittadini (o meteci) che vantavano crediti nei confronti di stranieri. Non escluderei, però, che *logon poieisthai* si riferisca effettivamente a un rendiconto a cittadini e meteci dell'esito delle operazioni condotte in mare; secondo Gauthier 1982, p. 565, “c'est évidemment en songeant à la date où elle disposera à nouveau des sommes suffisantes que la cité ‘fixe un délai’ pour rendre compte des saisies”. Quanto al

brano, là dove si dice *hyper de ton sylon diedikasanto*.<sup>63</sup> Tanto Gauthier 1972 (p. 212) e 1982 (p. 564), quanto Bravo 1980 (p. 873), riferiscono queste parole a processi relativi alle ‘saisies’ effettuate. A me, però, sembra più probabile che i processi si riferiscano all’assegnazione dei beni che sono stati oggetto delle ‘saisies’, non astrattamente alla legittimità delle ‘saisies’ stesse (quindi leggo *sùlon*, non *sulòn*). Insomma, ritengo che qui *ta syla* si riferisca agli oggetti della ‘saisie’, esattamente come alla l. 5 del trattato Chaleion-Oiantheia (e d’altronde abbiamo visto che lo stesso Bravo, p. 737, oscillava fra le due traduzioni). Se questo è vero, allora anche “chi ha un *sylon*” o “vuole prendere un *sylon*” sono espressioni che vanno riferite agli oggetti di una ‘saisie’, non al diritto ad effettuare una ‘saisie’. Suppongo dunque che vi siano soggetti (cittadini o meteci) che abbiano già avuto modo di impadronirsi di beni sottratti mediante ‘saisie’ a concittadini dei loro debitori: a questi si riferisce il verbo *echei*. Altri, invece, stanno ancora aspettando l’occasione: a questi si riferisce il verbo *labein*<sup>64</sup>. La città richiede ai primi di contribuire al pagamento dei mercenari con i beni derivanti dalle ‘saisies’ già effettuate (il che è implicito nel verbo *echei*: sono tenuti a versare nelle casse pubbliche una sorta di extra-profitto, si direbbe oggi); e utilizza allo stesso scopo il denaro ricavato dalla vendita dei beni sottratti alle navi catturate, che non vengono quindi consegnati a coloro che hanno fatto registrare il loro credito nei confronti di stranieri (anche se poi, come sostenevo in *Studi* 1983, p. 197 s., saranno i privati creditori ad essere parte nei processi che stabiliranno se i beni oggetto delle ‘saisies’

---

commento di Zoepffel, esso segue l’opinione dominante là dove vi si legge: “Die Stadt übernimmt von ihren Bürgern und Metöken die *Syle*, d.h. das Recht auf den direkten Zugriff auf Schiffsladungen und Schiffe” (p. 593). Secondo la studiosa si tratta qui del diritto del creditore di un prestito a cambio marittimo a impadronirsi del carico, qualora il debitore non paghi. Non è escluso, ma non doveva trattarsi dell’eventualità più frequente, dato che, come mostrano le orazioni commerciali ateniesi, questa operazione avveniva al ritorno della nave nel porto del finanziatore, il che non è evidentemente il caso a cui fa riferimento il nostro passo. In alternativa la studiosa accenna a ‘Kaperbriefe’ che in guerra venivano rilasciate ai propri cittadini; ancora una volta non è questo il caso di Calcedone, dato che gli attacchi alle navi commerciali sono condotti evidentemente dalla flotta della città.

<sup>63</sup> Sul significato di questo verbo si vedano le mie considerazioni in *Studi* 1983, p. 194 ss., in contrapposizione all’opinione di G. Thür in *Symposion* 1977 (1982). Si noti, però, che anch’egli identificava i *syla* in navi o merci (p. 68).

<sup>64</sup> Osserva Gauthier 1982, p. 571: “Nombreux étaient les détenteurs de droits de saisie à Chalcedoine... ; apparemment, ils attendaient en vain de pouvoir l’exercer”.



saranno stati legittimamente sottratti). In questo modo sono tenuti a contribuire allo stesso modo tanto coloro che erano già riusciti per conto loro ad effettuare ‘saisies’ sui concittadini del loro debitore, quanto coloro che avrebbero ottenuto lo stesso risultato grazie all’intervento della flotta della città, se il ricavato non fosse stato devoluto ai mercenari. La registrazione serve quindi a calcolare di quale somma la città potrà alla fine avvalersi per il pagamento dei mercenari. Se si accetta la mia proposta di interpretazione, ne deriva un corollario importante: che nel testo non vi è traccia di un’autorizzazione della città a effettuare ‘saisies’ né per i cittadini né per i meteci. A mio parere, infatti, la registrazione dei crediti di cittadini e meteci da parte della città presenta un carattere straordinario non meno del fatto che le *sylai* ancora da attuare siano affidate alle navi da guerra.

24.- Al termine di questo lungo *excursus*, in cui ho messo a confronto il punto di vista di Gauthier e quello di Bravo riguardo al modo in cui si devono intendere le *sylai*, mi pare si possano formulare alcune (provvisorie) conclusioni. La critica di Bravo alla teoria di Dareste intorno al ‘droit de représailles’ può risultare pertinente se facciamo riferimento ai rapporti in cui una delle parti è una città (e forse anche un ente intermedio, come un’associazione). Quando si parla di un credito di una città verso un’altra città, o di una città verso un singolo straniero, è plausibile che la città creditrice rendesse pubblicamente nota la sua pretesa, in tal modo autorizzando, esplicitamente o implicitamente, i propri cittadini ad attuare delle *sylai* nei confronti di tutti i cittadini (ed eventualmente meteci) dell’altra città. Si confermerebbe così la supposizione di Gauthier che la pubblicità riguardi appunto i crediti pubblici (p. 221). Nel caso, invece, in cui un singolo straniero sia creditore di una città, saranno di solito i documenti contrattuali a consentire le *sylai* del creditore anche nel territorio della città debitrice<sup>65</sup>. Fin qui, dunque, la teoria di Bravo si rivela plausibile. Non così, invece, quando il rapporto di credito/debito si instaura fra soggetti singoli, che era poi la situazione a cui pensava in sostanza Dareste presentando la sua tesi. Nelle pieghe della voluminosa trattazione di Bravo il lettore attento troverà alcuni accenni in proposito, che non vengono però sviluppati dall’autore. Alla fine della p. 737, dopo aver ribadito che, a parte le quattro eccezioni sopra ricordate, *sulai-sula-sulon* significano di norma ‘état de saisie’ o

---

<sup>65</sup> V. Bravo 1980, p. 871-872. Relativamente ai contratti di prestito di privati stranieri a favore di una città si veda la documentazione raccolta in Migeotte 1984



‘droit de saisie’ che caratterizzano i “rapports entre deux cités, ou entre un individu et une cité étrangère, dans lesquels il est légitime d’effectuer des saisies ou une saisie de biens”, Bravo scrive:

“Il faut ajouter qu’il y a au moins un cas (Pseudo-Aristote, *Economiques*, 2) où *sulon*, ‘droit de saisie’ ou ‘état de saisie’, s’applique aux rapports entre deux individus, appartenant à deux cités. Je ne connais pas des cas analogues pour *sulai* ou *sula* ; je suppose cependant que l’absence d’attestations d’un pareil emploi de *sulai* ou *sula* est due au hasard”.

Ora, come abbiamo visto, il caso di Calcedone non può essere preso a modello di una prassi attraverso cui un privato cittadino sarebbe solito ottenere un riconoscimento pubblico di una propria pretesa nei confronti di un privato straniero, con conseguente proclamazione di un ‘état de saisie’. Ma non è tutto. In un’altra piega del lavoro di Bravo troviamo un’affermazione ancora più sorprendente. Commentando l’iscrizione di Cirene, conosciuta “sous le nom de ‘stèle des *sula*” (p. 918), Bravo sostiene che “ce sont toujours des étrangers-particuliers” ad aver “proclamé-déclaré” “chacun des ‘états de saisies’ énumérés...”. (p. 923). Bravo traduce infatti con “ceux qui avaient proclamé l’état de saisie” (p. 922) le parole *ta sula enkalesantes* che troviamo alla l. 13 dell’iscrizione. Alle p. 742-743 aveva anticipatamente illustrato in modo più approfondito questa traduzione. A parere di Bravo occorre accostarla a *tas dikas enekaloun* (Dem. 40.19), che traduce con “action judiciaire qu’ils proclamaient à mon égard”, oltre che ad alcuni passi di tragedie. Infatti in tutti questi testi “*enkalein* signifie ‘proclamer’ et a pour objet un mot désignant tel ou tel état d’hostilité : *cholos*, *neikos*, *dikai*, *sula*” (p. 742). Ora qui mi sembra evidente la forzatura. *Enkaleo* in contesti di tipo giudiziario è un termine tecnico che significa intentare un’azione, e non può certo essere tradotto con ‘proclamare’<sup>66</sup> (si noti che per la proclamazione di *rhysia* nella c.d. “lokrische Mädcheninschrift” è usato il verbo *aneipanto* – v. Bravo, p. 935-936 – e che, per la proclamazione del ‘droit de saisie’ espresso mediante *laphyron*, è attestata la locuzione *laphyron (epi)keryssein*). Dunque non vi è alcuna fonte che confermi la proclamazione di un ‘état de saisie’ che legittimerebbe le ‘saisies’ attuate da un cittadino nel proprio privato interesse prendendo di mira

<sup>66</sup> Si veda già Hitzig, *Staatsverträge*, 1907, p. 54. Le considerazioni svolte nel testo riguardo al significato tecnico del verbo *enkaleo* lasciano naturalmente impregiudicata l’interpretazione dell’iscrizione di Cirene, che non è possibile sviluppare in questa sede.

i concittadini di un debitore straniero. (E, aggiungerei, nemmeno che confermi la necessità di un'autorizzazione, come Dareste postulava nella fase finale dell'evoluzione delle *sylai*). Gauthier lo aveva perfettamente intuito quando, nell'articolo del 1982 affermava, lo abbiamo visto, che la teoria di Dareste rimaneva valida per quanto riguarda “les saisies entre particuliers appartenant à des cités différentes”.

### III. *Asyilia*

25.- Il capitolo V, dedicato appunto allo studio dell'*asyilia*, si apre, come abbiamo visto sopra, con una presa di posizione alquanto sorprendente: “l'asylie n'est pas en soi une institution de caractère juridique” (p. 209): il motivo è, come sappiamo, che non assicura una protezione giudiziaria in senso stretto. Gauthier enuncia subito dopo come si articolerà l'esposizione. Si occuperà dapprima di definire “les différentes acceptions juridiques de *sylan*” (p. 209). Poi distinguerà le varie forme di *asyilia*: “asylie personnelle” e “asylie des communautés”. Infine si occuperà della “question essentielle, celle des implications ou des conséquences judiciaires de l'asylie” (p. 210). Alla classificazione delle *sylai* in relazione alla dimensione giudiziaria abbiamo già accennato nella seconda parte di questo lavoro. Ora possiamo chiederci se, secondo Gauthier, l'*asyilia* mette al riparo da tutti e tre i tipi di *sylai* che, nella sua classificazione, hanno a che fare con la sfera giudiziaria: pseudo-giudiziarie, pre-giudiziarie, post-giudiziarie<sup>67</sup>. Iniziamo da quelle che Gauthier definisce pre-giudiziarie.

26.- Le ‘saisies pré-judiciaires’ (denominate nelle fonti piuttosto *rhysia* che *sylai*) sarebbero definibili più esattamente come ‘saisies de gage’ (p. 217): esse costituiscono, secondo Gauthier, p. 217, “soit le point de départ pour l'établissement de relations judiciaires mieux définies, soit la réponse donnée par une communauté à une autre communauté qui refuse de conclure ou d'appliquer une convention judiciaire”. Occorre riconoscere che questa caratterizzazione delle ‘saisies pré-judiciaires’ non è proprio perspicua (oltre tutto gli esempi addotti da Gauthier non riguardano ‘saisies’ tra privati<sup>68</sup>).

<sup>67</sup> Non ci occuperemo qui delle concessioni unilaterali di *asyilia* a favore di città o di comunità da parte di popolazioni che praticano abitualmente la pirateria: è il caso di Etoli e Cretesi, a cui Gauthier dedica in *Symbola* ampio spazio (p. 245-282), così come Bravo in *Sylan*.

<sup>68</sup> A parte testi di Polibio e di Giuseppe Flavio, cita Syll<sup>3</sup> 437, iscrizione del III sec.

Per di più sembrano riguardare ‘saisies’ effettuate da una “communauté étrangère” (p. 216), che non avrà certo concesso l’*asyilia* alla vittima della ‘saisie’ (vedremo però poco più avanti che Gauthier individua un caso in cui gli interessati sembrano essere soggetti privati). Probabilmente è la qualifica di ‘saisie de gage’ a risultare infelice quando non siamo in presenza di un atto definibile come *rhusiazein*.

27.- Quanto alle ‘saisies’ post-giudiziarie, il cui scopo è quello di dare esecuzione a una sentenza di condanna, l’unico esempio citato da Gauthier è la lamentela dell’oratore di Dem. 35.26 relativamente alla ‘saisie’ che dichiara di aver subito dagli avversari Faseliti (p. 217-218). L’interpretazione del passo è molto controversa. In ogni caso, poiché l’oratore dichiara che non vi è stata alcuna condanna a favore degli avversari, non può venire in discussione l’applicazione di un’eventuale *asyilia* a una ‘saisie’ post-giudiziaria. Penso in definitiva che possiamo senz’altro escludere dall’ambito coperto dal privilegio dell’*asyilia* sia le ‘saisies’ pregiudiziarie che quelle postgiudiziarie. Il discorso si restringe dunque alle ‘saisies’ pseudogiudiziarie, che per Gauthier coincidono, come sappiamo, con l’esercizio del ‘droit de représailles’. Contro tali ‘saisies’ l’*asyilia* assicura protezione sia quando è concessa da una città a un singolo straniero (“*asylie personnelle*”: p. 219 ss.), sia quando si tratta di reciproche concessioni collettive (come nella *symbole* fra Chaleion e Oianthea: p. 242-243)

28.- Incominciamo dalla “*asylie personnelle*”. Grazie a questo tipo di *asyilia* “l’*étranger de la cité A* pourra venir dans la cité B sans craindre pour sa personne ni pour ses biens, meme si un citoyen de la cité B détient un droit de prise contre un ressortissant de la cité A” (p. 220). Per Gauthier, beneficiari dell’*asyilia* personale sono soprattutto i commercianti. Lo dimostrano le formule con cui viene assicurata l’*asyilia* al beneficiario: “lorsqu’il débarque et lorsqu’il se rembarque” (p. 220). Degno di nota è il fatto che, secondo Gauthier, l’*asyilia* mette al riparo non solo dall’esercizio del ‘droit de prise’ (dato che *sylan* “renvoie...au droit de représailles”: p. 226), ma

---

a.C., ora ripubblicata in Migeotte 1984, nr. 30. Un certo Filistione, forse meteco a Delfi subisce *rhusia* da ignoti creditori della città e viene risarcito da questa con l’esenzione da determinate tasse. Mi pare però difficile qualificare come ‘saisie pré-judiciaire’ l’atto di cui era rimasto vittima Filistione. Né risulta che questa vicenda abbia qualcosa a che fare con il privilegio dell’*asyilia*.

anche da atti di sopraffazione “qui pouvaient se dissimuler sous le nom de *sylai*” (*ibid.*). Dopo il paragrafo dedicato a “L’asylie des sanctuaires et des villes consacrées à une divinité” (p. 226-230), giungiamo al § III, intitolato “Asylie personnelle et protection judiciaire” (p. 230 ss.). Gauthier si pone qui una domanda fondamentale per comprendere la natura dell’*asylia*: “Que fera l’étranger qui jouit de l’*asylia* si, en dépit de ce privilège, il est victime d’une saisie? A quels magistrats a-t-il le droit de s’adresser ?” (p. 230). La soluzione per Gauthier si fonda sulla generalizzazione di un argomento statistico. Poiché la maggior parte dei decreti di concessione di *asylia* individuale contengono anche la nomina a *proxenos*, secondo Gauthier è questa la soluzione a cui si ricorre per proteggere gli stranieri da una ‘saisie’: “l’octroi de la proxénie offrait au bénéficiaire de l’asylie la garantie la plus simple, la certitude d’avoir un recours en cas de saisie illégitime” (p. 232). Continua infatti Gauthier: “En tant que proxène, l’étranger a le droit de se présenter devant certains magistrats et de déposer une plainte contre celui qui l’a lésé” (*ibid.*). Diventava quindi superflua “toute clause judiciaire garantissant expressement l’asylie” (p. 233). Gauthier si basa sul gran numero di decreti di concessione della *prossenia* in cui la finalità onorifica sembrerebbe prevalente rispetto al conferimento di un’effettiva funzione di assistenza ai membri della città concedente. Ora, che la nomina a *proxenos* fosse lo strumento più usato per consentire l’accesso alla giustizia da parte dello straniero lascia piuttosto perplessi. Intanto perché lo stesso Gauthier sostiene che, nel corso del tempo, la nomina a *proxenos* non è divenuta una distinzione meramente onorifica o funzionale ad altri scopi, ma ha continuato a corrispondere allo svolgimento di una funzione effettiva; in secondo luogo, perché la nomina a *proxenos* dovrebbe essere precedente all’arrivo dello straniero nella città che lo investe del titolo, lasciando così privi di tutela gli stranieri semplicemente di passaggio; in terzo luogo, perché vi sono decreti che concedono l’*asylia* senza la nomina a *proxenos* (p. 233-234)<sup>69</sup>. Ma l’obiezione principale è che i *proxenoi* hanno accesso per definizione alla giurisdizione ordinaria della polis che li ha investiti della funzione, in quanto titolari di “une situation juridique nouvelle” (p. 230): ad Atene i *proxenoi* potevano rivolgersi al polemarcho (come i meteci), e

<sup>69</sup> Gauthier cita un’iscrizione tessalica (p. 234 e n. 77), dove una clausola del decreto prevede il ricorso al *tagos* in caso di violazione; il privilegio concesso (in via temporanea) all’imprenditore Cherefane (p. 234); infine il privilegio concesso da Delfi ai *technitai* dionisiaci (p. 235-236).

anche in altre città, fra i privilegi concessi a uno straniero, fosse o meno menzionata l'*asyilia*, c'era l'equiparazione alla condizione dei *proxenoï* (p. 231). E conclude: "En somme, l'octroi de la proxénie offrait au bénéficiaire de l'asyilie la garantie la plus simple, la certitude d'avoir un recours en cas de saisie illégitime" (p. 232)<sup>70</sup>. Ma a Gauthier si può obiettare: anche chi è beneficiario di un semplice privilegio di *asyilia* personale o collettivo ha la medesima certezza (come d'altronde egli stesso riconosce in Gauthier 1972, p. 236-237). L'unica differenza è che competente a ricevere il suo ricorso sarà un magistrato diverso da quello competente per il ricorso del *proxenos*.

29.- Fra i provvedimenti che conferiscono l'*asyilia* personale senza la prosenia, Gauthier cita i decreti degli *hieromnemones* di Delfi (p. 235) a favore dei *technitai* dionisiaci. Nel formulario di questi testi ci interessa in particolare la clausola secondo cui il divieto di impadronirsi della persona e dei beni del beneficiario, derivante dall'*asyilia*, viene meno qualora l'interessato "soit redevable d'une dette envers une cité ou d'une obligation [*symbolaion*, integrato: v. n. 82]] envers un particulier". Secondo Gauthier, questa formula autorizza le 'saisies préjudiciaires' (intese qui come "saisie de gages pour contraindre les technites à se soumettre à une procédure judiciaire") e le 'saisies postjudiciaires' (cioè in esecuzione della condanna) (p. 235). Dunque i *technitai* saranno protetti dal privilegio dell'*asyilia* solo quando siano oggetto di 'saisie' in quanto concittadini del debitore, quin-

---

<sup>70</sup> Gauthier critica a questo proposito l'affermazione di Hitzig 1907, p. 39, secondo cui "die vertragliche Zusicherung der Asyilie bedeutet an sich noch keine eigentliche Zusicherung der Gerichtshilfe; sie hat ihrem Wesen nach negative Bedeutung". Secondo Gauthier il fatto che molto spesso concessione dell'*asyilia* e nomina (o equiparazione) a *proxenos* siano contenute nello stesso provvedimento contrasta con la valenza puramente negativa della concessione di *asyilia* sostenuta da Hitzig. Ora, la critica di Gauthier dovrebbe rivolgersi prima di tutto contro il fatto che Hitzig, parlando di "vertragliche Zusicherung", si riferisce solo alle concessioni collettive (infatti nella n. 1 di p. 39 le distingue dalla "Verleihung des Asyilie an Einzelpersonen"). In secondo luogo Hitzig sostiene che "der Uebergang zur eigentlichen Gerichtshilfe" può avvenire in tre modi: 1) attraverso la reazione fisica immediata della vittima della 'saisie'; 2) attraverso l'intervento di un terzo; 3) attraverso l'intervento di un magistrato del luogo dove la 'saisie' ha avuto luogo. Quest'ultima modalità avrebbe poi aperto la strada al "Klagerecht des Verletzten" (p. 41). Questa transizione, non meglio precisata da Hitzig, potrebbe essere effettivamente valutata come un "exposé...quelque peu équivoque" (p. 232 n. 72)

di a seguito dell'esercizio del 'droit de représailles' postulato da Dareste. Ammesso che l'analisi di Gauthier sia convincente, questo caso particolare ci pone un problema più generale: là dove la concessione di *asylia* non eccettua esplicitamente dal godimento del privilegio le 'saisies' esercitate dal creditore contro lo straniero quando questi viene da lui presentato come proprio debitore (e non come concittadino del debitore), tale eccezione si deve ritenere implicitamente operante sia nei decreti di concessione dell'*asylia* personale sia nelle convenzioni di *asylia* stipulate fra *poleis*?

30.- Esaminiamo quindi in questa prospettiva il § IV, intitolato "Asylie des communautés et protection judiciaire" (p. 237 ss.), che a sua volta si suddivide in: "A) L'interdiction de *sylan* dans les *symbola*" (p. 237-240) e "B) Les conventions d'asylie" (p. 240-245). Per quanto riguarda le concessioni collettive dell'*asylia*, derivanti da un accordo tra *poleis*, Gauthier distingue "l'interdiction de *sylan* dans les *symbola*" (p. 237 ss.), che in realtà non viene nemmeno menzionata nel testo delle relative convenzioni, in quanto "l'asylie est inhérente aux clauses qui prévoient l'accès à des tribunaux déterminés" (p. 237)<sup>71</sup>, dalle convenzioni in cui l'*asylia* "est le but même des conventions" (p. 240). Qui giungiamo al punto nodale della trattazione dell'*asylia* dal punto di vista giuridico. Gauthier attribuisce alle convenzioni di *asylia*, che, a suo parere, rappresentano il contenuto tipico degli accordi da lui definiti *symbolai*, effetti diversi dalle convenzioni giudiziarie, che vengono invece da lui definite *symbola*.

"Les premières...assurent aux commerçants la sécurité en leur octroyant un recours contre les saisies par représailles, en désignant des *magistrats* responsables de leur protection (au contraire les *symbola* prévoient le recours à des *tribunaux*). De là une certitude au moins pour les étrangers : la *restitution* des biens saisis (à moins que la saisie n'ait été motivée par une obligation personnelle) et parfois un *dedommagement*" (p. 245).

Gauthier ribadisce poi quanto aveva affermato fin dall'*Avant-propos*: cioè che, a suo parere, "les conventions d'asylie" non rappresentano una fase più arcaica e arretrata del diritto rispetto alle "conventions judiciaires". La decisione di stipulare l'uno o l'altro tipo di convenzione dipende dagli

<sup>71</sup> Qui esamina in particolare la convenzione Delfi-Pellana e il trattato fra Stinfalo e Ageira (in realtà quest'ultima polis è stata identificata con Demetriade in *IPArk* nr. 17, che occorrerà ormai consultare in luogo dell'edizione di Heberdey, a cui si rifaceva Gauthier 1972, p. 238 n. 87).

scopi che le *poleis* contraenti perseguono; scopi su cui influisce (ancora una volta) soprattutto la loro distanza geografica. Le convenzioni giudiziarie sono stipulate fra città vicine: “alors on est enclin à poser des règles, non seulement de procédure mais de droit, applicables aux étrangers de l’autre cité, car les relations sont fréquentes et les délits variés” (*ibid.*). Fra le città più lontane, invece, c’è prevalentemente una circolazione di *emporoi*, cioè di una categoria di persone numericamente limitata. Per costoro un accordo di *asyilia* è sufficiente:

“nul besoin de longue procédure, de règles de droit spécifiques, de tribunaux ni de sentences solennelles. Entre plaignants les controverses sont toujours de même nature, et il faut qu’elles soient tranchées vite : dès lors on les remet aux premiers magistrats de la cité...ou à des magistrats plus spécialisés... qui disposent toujours d’un délai de jugement fort bref” (*ibid.*).

Se ora confrontiamo i due brani che ho riportato, mi pare che il nesso che li collega debba essere esplicitato. Entrambi si riferiscono ai commercianti. Ma nel primo brano il privilegio dell’*asyilia* serve a proteggere dalle “saisies par représailles”, quindi a ottenere la restituzione dei beni se le vittime della ‘saisie’ non sono i debitori ma concittadini dei debitori. Nel secondo brano Gauthier non fa alcun riferimento a una ‘saisie’. Eppure, sostiene che è operante soltanto una concessione di *asyilia*, non un *symbolon*, cioè, nella terminologia di Gauthier, una convenzione giudiziaria. Dobbiamo quindi ritenere che Gauthier si riferisca al caso in cui sia stata attuata una ‘saisie’ non a titolo di rappresaglia (come nel primo brano sopra riportato), ma nei confronti di colui che viene presentato dal precedente come il proprio effettivo debitore (si tratta quindi di una “obligation personnelle” come nel caso dell’iscrizione relativa ai *technitai* dionisiaci sopra menzionata). Di conseguenza colui che fa valere il privilegio di *asyilia* non potrà pretendere la restituzione dell’oggetto della ‘saisie’ prima che sia stato stabilito nel merito se la ‘saisie’ era giustificata o meno. Se infatti il beneficiario di una concessione di *asyilia* avesse diritto sempre e comunque alla restituzione del *sylon*, ciò comporterebbe che il creditore, in assenza di una convenzione giudiziaria, non avrebbe alcuna possibilità di far valere le sue ragioni nei confronti del debitore. Ragionando secondo le categorie illustrate da Gauthier, la ‘saisie’ compiuta ai danni di colui che viene presentato come l’effettivo debitore dovrebbe quindi essere considerata una ‘saisie pré-judiciaire’, secondo quanto lo stesso Gauthier scrive a p. 235 (sempre a proposito dell’iscrizione degli *hieromnemes* di Delfi sopra citata): “sai-



sies de gages pour contraindre les technites à se soumettre à une procédure judiciaire”. Ma, come vedremo fra poco, la proposta di equiparare la ‘saisie’ in questione a una ‘saisie pré-judiciaire’ non trova riscontro in *Symbola* né nella trattazione specifica delle ‘saisies pré-judiciaires’, né, soprattutto, nella trattazione relativa all’efficacia delle convenzioni di *asylia*.

31.- Per quanto riguarda il primo punto, basti considerare che, secondo Gauthier, le ‘saisies préjudiciaires’, in quanto ‘prises de gage’, vengono attuate sul territorio del debitore grazie a una spedizione in armi (p. 216). Resta quindi incerto se una ‘saisie’ ritenuta lecita, come quella ai danni dei *technitai* dionisiaci, dia luogo a una decisione ‘sommaria’ da parte dei magistrati incaricati di tutelare lo straniero protetto dall’*asylia*, come sostiene Gauthier nel secondo dei brani riportati, oppure se sia l’atto preliminare a un processo di competenza degli organi giurisdizionali ordinari della città del creditore.

32.- Per quanto riguarda il secondo punto, dobbiamo tener conto della netta distinzione, introdotta da Gauthier fra convenzioni di *asylia* (*symbolai*) e convenzioni giudiziarie (*symbola*). Mentre queste ultime consentono al creditore di agire in giudizio contro il debitore straniero, si dovrebbe coerentemente concludere che, in presenza di una convenzione di *asylia*, l’accertamento delle ragioni del creditore, autore della ‘saisie’, avverrà solo indirettamente sottoponendo a giudizio la legittimità di una ‘saisie’ effettuata nei confronti dell’effettivo debitore. Viceversa, se è stata stipulata una convenzione giudiziaria, le ‘saisies’ saranno vietate e il creditore avrà il diritto di agire contro il debitore secondo le modalità procedurali stabilite dall’accordo fra le due città. In presenza di una convenzione di *asylia* la legittimità della ‘saisie’ nei confronti dell’effettivo debitore dovrà essere vagliata non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto il profilo sostanziale; dove, invece, è in vigore una convenzione giudiziaria, come giustamente osserva Gauthier, le *sylai* sono del tutto escluse. In forza del *symbolon* gli stranieri sono quindi equiparati ai cittadini. E che fra i cittadini il ricorso alle ‘saisies’, anche nella forma di ‘saisie’ pregiudiziarie, sia comunque vietato nei rapporti fra cittadini, ce lo conferma la prima colonna del Codice di Gortina. Le ll. 2-12 contengono il divieto di impadronirsi di una persona che appare libera o schiava d’altri prima che vi sia stata una pronuncia dell’autorità giudiziaria. L’atto arbitrario di autotutela, equiparabile al *sylan*

nei confronti di uno straniero, va incontro a una specifica sanzione pecuniaria e impone al sequestratore di ripristinare la situazione precedente rilasciando il sequestrato. Il processo riguardante l'effettivo status della persona contesa è tenuto nettamente distinto dal processo che mira al rilascio del sequestrato, e viene disciplinato nel seguito della medesima colonna. In questo senso si può quindi dire con Gauthier che una convenzione di *asyilia* è prodromica a una convenzione giudiziaria. Tuttavia occorre rilevare che in questa materia ogni generalizzazione si rivela pericolosa. Sappiamo, ad esempio, che, nel regime delle *dikai emporikai* ateniesi, il debitore straniero che non restituisce la somma ricevuta a prestito può essere imprigionato; non solo, ma il finanziatore ateniese ha diritto di immettersi nel possesso del carico della nave che costituisce la garanzia del suo credito<sup>72</sup>.

33.- Fatta questa premessa, vediamo ora le conseguenze che Gauthier ricollega a una 'saisie' compiuta in violazione di una convenzione di *asyilia* fra due città. Consideriamo in particolare l'analisi della convenzione Mileto-Sardi (*Delphinion* nr. 135: p. 240 n. 94) svolta da Gauthier, cioè del primo testo che esamina nella sezione B del cap. V. Gauthier riporta le due clausole fondamentali del trattato: "l'accès à Milet sera garanti sans crainte de saisie et en dehors des trêves..."; "à Milet, auront la charge de 'prendre soin' des gens de Sardes les prytanes... qui... devront veiller 'à ce que les décisions votées soient respectées et qu'ils (les gens de Sardes) ne soient pas victimes d'injustice..."; "à Sardes, seront responsables vis-à-vis des Milésiens ceux qui auront été désignés à cet effet" (p. 240-241), e sulla stele si leggono effettivamente i nomi delle tre persone che a Sardi sono state designate a questo scopo. Nel commento alla convenzione Gauthier osserva, prima di tutto, che non si tratta di una convenzione giudiziaria: nessuna allusione a dei tribunali, a delitti particolari, ad ammende. In secondo luogo che la convenzione vieta le rappresaglie: "Cela ne signifie pas que le Milésien ... qui serait débiteur d'un habitant de Sardes ne puisse être saisi à Sardes par son créancier *pros idion symbolaion*" (p. 241). Ma l'esercizio di questo diritto risulta soggetto a controllo: se un cittadino di Sardi si impadronisce a Sardi dei beni di un Milesio pretendendo che quest'ultimo sia suo debitore, il cittadino di Mileto potrà rivolgersi ai tre uomini di Sardi designati ad assicurare la tutela contro le 'saisies' ai Milesi; tuttavia, se verrà emanata una sentenza a lui favorevole, potrà ottenere soltanto la re-

<sup>72</sup> V. Hitzig *ZSS-RA* 1907, p. 230

stituzione dei beni oggetto della ‘saisie’. Un meccanismo di tutela analogo sarà assicurato dai pritani di Mileto ai cittadini di Sardi. A me sembra, però, che, per poter decidere se la ‘saisie’ fosse o meno giustificata, i tre uomini di Sardi dovevano necessariamente decidere nel merito se il credito vantato da colui che aveva effettuato la ‘saisie’ sussistesse o meno. Di conseguenza, se la sentenza riconosceva l’esistenza del credito, la ‘saisie’ era ritenuta un valido atto di autosoddisfacimento (ma si noti che Gauthier non prende in considerazione questa eventualità); se invece la sentenza era favorevole a colui che aveva subito la ‘saisie’, questi aveva diritto a recuperare quanto gli era stato sottratto. Non mi pare quindi che si possa condividere l’affermazione di Gauthier, secondo cui saremmo in un contesto non giudiziario: “on garantit la sécurité des étrangers de passage, mais on ne fait pas de ceux-ci des *sujets de droit*” (p. 241). Benché i tre uomini di Sardi rimangono di per sé dei privati cittadini (come Gauthier sottolinea nella n. 95 di p. 242), il fatto che, in forza della convenzione, siano stati investiti di poteri giudicanti, equipara la loro decisione a una sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria<sup>73</sup>. In caso di sentenza favorevole al creditore si poteva porre il problema di valutare se il valore dei beni oggetto della ‘saisie’ fosse superiore o inferiore all’ammontare del credito: può darsi però che i pritani a Mileto e i tre uomini di Sardi avessero un potere discrezionale più ampio rispetto al rigido formalismo che vincolava il tenore della sentenza nei tribunali popolari ateniesi. Potremmo allora, sulle tracce di Gauthier, definire una ‘saisie’ ritenuta valida dall’organo giudicante come una ‘saisie pré-judiciaire’, suscettibile a sua volta di trasformarsi in una ‘saisie post-judiciaire’.

---

<sup>73</sup> Gschnitzer 1973, 653, dedica un considerevole spazio a questa convenzione. A suo parere il compito che viene affidato in particolare ai tre uomini di Sardi, cioè prendersi cura dei cittadini di Mileto presenti a Sardi, avrebbe dovuto essere affidato normalmente ai *proxenoi*. Il fatto che non si trattasse di Greci non avrebbe rappresentato un ostacolo per la loro nomina a *proxenoi* da parte di Mileto. Dunque il fatto che compiti tipici del *proxenos* siano stati affidati a un collegio magistratuale (ma per Gauthier si tratta più genericamente di una commissione *ad hoc*: p. 242) indurrebbe a pensare che nella Ionia della metà del IV secolo ci si avviasse verso un esautoramento delle funzioni del *proxenos*. A me pare, tuttavia, che i *proxenoi*, in quanto privati cittadini, non avrebbero potuto assumersi dei compiti che comportavano dei poteri di controllo e di decisione propri di organi pubblici, quali sono quelli previsti dalla convenzione.

34.- Le conclusioni del cap. V non sono un semplice riassunto anodino delle pagine precedenti, ma tracciano una sintesi originale del pensiero dell'autore in materia di *asylia*. Provo a ripercorrerne criticamente i passaggi salienti. Gauthier ribadisce che "l'asylie n'est au fond qu'un privilège de fait...l'étranger *asylos* n'est pas rangé à cause de l'asylie dans une catégorie particulière de sujets de droit" (p. 283). Ma siccome il privilegio può andare incontro a violazioni da parte di terzi, "tout bénéficiaire doit disposer d'un recours", cioè della possibilità di rivolgersi a determinati magistrati o a determinati tribunali. In questo modo si passa "du privilège de fait au privilège de droit". Si tratta di un'argomentazione coerente con il modo di intendere le categorie giuridiche a cui Gauthier si mantiene fedele in tutto il libro. Tuttavia si tratta di un'impostazione discutibile sotto vari aspetti. Intanto si potrebbe osservare che sono le *sylai* ad essere un fenomeno socio-economico tollerato dagli ordinamenti giuridici delle poleis in assenza di un diritto internazionale; l'*asylia* è invece un istituto giuridico, creato dalla polis, che protegge gli stranieri da forme di autotutela praticate dai propri cittadini ma non disciplinate dal diritto. Definire o meno 'giuridica' la protezione assicurata allo straniero dall'*asylia* può essere considerata a giusto titolo una questione puramente nominalistica<sup>74</sup>. Tuttavia si tratta di intendersi sul modo di raffigurarsi "la sécurité" garantita dal privilegio individuale o collettivo dell'*asylia*, che per Gauthier corrisponde al contenuto tipico delle *symbolai*. A questo scopo è opportuno richiamare brevemente il modo in cui Gauthier delinea la distinzione fra *symbolai* e *symbola*. Entrambi i tipi di accordi riguardano i rapporti fra cittadini di due diverse città e hanno di mira "la sécurité des personnes"; ma, a suo parere, non possono essere considerati dei sinonimi (p. 100)<sup>75</sup>. Oltre a dedicare il secondo capitolo a uno studio specifico della doppia terminologia, Gauthier si sforza nel corso di tutto il libro di individuare dei criteri riconoscibili di differenziazione. Non lo seguiremo qui nelle sue analisi della documentazione, che appaiono spesso piuttosto involute e contorte<sup>76</sup>. Ci limitiamo a riprendere quelli che, a suo parere, sono i contenuti tipici dell'uno e dell'altro tipo di

<sup>74</sup> Si veda p. 285, dove Gauthier, con la sua solita ironia, dichiara di voler prevenire "la déception ou le reproche" del giurista a proposito dello studio delle convenzioni giudiziarie al di fuori di Atene, che forma oggetto del cap. VI.

<sup>75</sup> Si tratta forse uno degli aspetti di *Symbola* che ha suscitato le maggiori critiche, a partire già, come si è visto, da Bravo 1980.

<sup>76</sup> Per la critica della distinzione fra i due tipi di convenzione nell'esperienza ateniese rinvio nuovamente al contributo di Faraguna in questo numero della rivista.

accordo. Citiamo dalle pagine conclusive del cap. II. “La *symbole* devait s’entendre d’une convention assez large, soit parce qu’elle contenait d’autres clauses que des clauses strictement judiciaires... Au contraire le *symbolon*... était sans doute soit un accord plus précis, strictement judiciaire, soit plutôt un accord strictement bilatéral, comportant deux parties symétriques, correspondant aux procédures prévues dans les deux cités contractantes” (p. 100). Un altro elemento di differenziazione su cui Gauthier insiste a più riprese è che i *symbola* venivano stipulati con città vicine, “parce que c’est seulement entre cités proches que les déplacements de personnes et de biens sont fréquents...” (p. 204) ; per di più, in quanto “conventions strictement judiciaires, ... non seulement elles donnent accès aux tribunaux, mais elles posent des règles de droit nouvelles (valables seulement pour les deux partenaires” (*ibid.*)<sup>77</sup>. Viceversa le *symbolai* sono di regola stipulate fra comunità lontane l’una dall’altra, e si limitano a “ouvrir les tribunaux aux étrangers, lesquels restaient jugés ‘eux ici selon nos lois, nous là-bas selon les leurs’ [come si legge in Dem. 7.9-13]” (*ibid.*)<sup>78</sup>. La questione viene infine ripresa nelle conclusioni generali. Prima di tutto Gauthier fa una sorta di autocritica, riconoscendo che non si tratta tanto di “opposer deux types de conventions dotés de caractères propres” (p. 375), quanto piuttosto di mettere in luce situazioni e motivazioni differenti nelle città contraenti. Aggiusta comunque il tiro, ovvero introduce ulteriori precisazioni. Per quanto riguarda le *symbolai*, riconosce nelle convenzioni di *asylia* l’intento di “supprimer ou... limiter le droit de représailles par le recours à des magistrats” (*ibid.*). Per quanto riguarda, invece, i *symbola*, Gauthier precisa : “on trouve des conventions..., qui à la fois contiennent un tarif pénal commun et confient la juridiction des particuliers à des tribunaux” (*ibid.*).

35.- Il tentativo di enucleare dei criteri costanti, o almeno ricorrenti, per distinguere *symbolai* dai *symbola* ha suscitato e suscita indubbiamente delle perplessità. Gauthier sostiene che le *symbolai* concluse fra città lontane sono destinate a risolvere le non frequenti controversie di carattere com-

<sup>77</sup> Gauthier non distingue però fra regole procedurali e diritto sostanziale da applicare al caso concreto. Wolff 1979, che tiene ampiamente conto di *Symbola*, sottolinea come le convenzioni giudiziarie non contengano riferimenti al diritto sostanziale; ritiene quindi che, in linea di principio, gli organi giurisdizionali applicassero il diritto locale (eventualmente temperato dal ricorso alla *gnome dikaiotate*).

<sup>78</sup> Si noti che qui è sfuggito a Gauthier che, secondo i criteri da lui più volte enunciati, gli stranieri protetti dalle *symbolai* non dovrebbero avere accesso ai tribunali.

merciale (p. 284). Ma se il privilegio dell'*asyilia* consente solo di ottenere la restituzione dei beni oggetto di una 'saisie', in che modo sarebbero risolte le controversie? Inoltre: fra città vicine sarebbe corrente l'uso di stipulare *symbola*. Ma la convenzione fra Chaleion e Oiantheia, molto vicine fra loro, è definita *symbole* nel testo stesso dell'iscrizione; e non appare sufficientemente motivata la spiegazione basata sull'appartenenza delle due città al *koinon* dei Locresi occidentali (p. 292). Sembra d'altronde che lo stesso Gauthier, come abbiamo constatato a più riprese, pur sostenendo che i due tipi di accordi abbiano un contenuto tipico in base a cui sarebbero riconoscibili e classificabili, fosse consapevole che, nella realtà storicamente documentata, i rapporti fra cittadini e stranieri si adattassero a esigenze concrete contingenti. Basti ricordare qui le pagine conclusive dell'articolo del 1982, dove Gauthier sostiene che in particolare le città portuali concessero progressivamente di adire la giustizia ordinaria anche senza basarsi su una specifica convenzione giudiziaria. Eppure il suo tentativo di ricostruire dei modelli istituzionali costituisce tuttora uno stimolo soprattutto per lo storico del diritto, in quanto rappresenta una strada alternativa rispetto a quella battuta dagli storici del diritto titolati, come per es. Hitzig.

36.- Se ora ritorniamo alle conclusioni del cap. V, mi pare che si possa notare una qualche incongruenza rispetto al tenore delle conclusioni generali. A p. 283 scrive infatti Gauthier: "Ainsi les étrangers auxquels on accorde individuellement l'asylie n'ont-ils normalement de droit qu'en tant qu'ils sont aussi – ou d'abord – des proxènes. De la même façon, l'asylie d'une communauté n'était garantie souvent que par une sorte de proxénie collective". Ma nelle conclusioni generali scrive: "on trouve toutes sortes de conventions (baptisées souvent conventions d'asylie) qui se bornent à supprimer ou à limiter le droit de représailles par le recours à des magistrats: ceux-ci sont chargés de maintenir la paix dans la population commerçante, en tranchant rapidement les litiges nés des *symbolaia*". Essi non sono tenuti "à respecter un 'code' particulier aux deux cités: ils décident en équité; et la force de leur décision tient à leur pouvoir de coercition" (p. 375). Ora, se è vero che ai magistrati è affidato il compito di risolvere nel merito le liti derivanti da inadempimenti contrattuali, non è necessario per lo straniero essere insignito del titolo di *proxenos* per ottenere una sentenza che riconosca le sue ragioni. Per di più sappiamo, da un lato, che l'*asyilia* può essere concessa indipendentemente dalla prossenia (si veda il caso di Cherefane, di

cui Gauthier 1972 si occupa a p. 234), e, dall'altro, che può essere concessa anche a non commercianti<sup>79</sup>. Dunque la protezione assicurata dall'*asylia* non si limita a garantire allo straniero la restituzione dei beni eventualmente sottrattigli da un cittadino in forza del 'droit de représailles', ma affida ai magistrati il compito di decidere nel merito se la 'saisie' avente ad oggetto i beni del debitore sia o meno giustificata in base al rapporto sottostante.

37.- Quel che colpisce nel libro di Gauthier è che, nonostante la sua dichiarata volontà di studiare la tutela degli stranieri 'en historien', egli si rende perfettamente conto che i relativi documenti non possono essere adeguatamente interpretati prescindendo dall'uso di categorie che sono in definitiva categorie giuridiche. È certamente da condividere la sua critica alla costruzione di una storia delle forme giuridiche di tipo astrattamente evolutivo (il che non toglie che egli abbia studiato e assimilato le opere degli storici del diritto suoi predecessori). Ma è del tutto evidente che l'analisi delle fonti lo conduce a elaborare definizioni e classificazioni che si collocano a pieno titolo nella dimensione storico-giuridica. Tale sforzo ricostruttivo, i cui risultati sono in ogni caso stimolanti, anche se non sempre condivisibili, non è stato finora oggetto di una valutazione approfondita, se non in relazione all'esegesi di singoli testi. In questo lavoro ho impostato una discussione di alcuni fenomeni istituzionali che, secondo Gauthier, hanno svolto un ruolo storicamente importante nel regolare i rapporti fra cittadini e stranieri nella Grecia classica. Spesso ho rilevato quelle che, nella sua trattazione di quei fenomeni, possono apparire come delle incongruenze o delle debolezze alla luce di concetti elaborati nell'ambito degli studi giusgrecoistici. Resta tuttavia il fatto che alcune delle categorie interpretative adottate da Gauthier gettano nuova luce su testi-chiave per lo studio della materia, e costituiscono perciò un lascito prezioso anche per gli storici del diritto greco.

## Bibliografia

M.-F. Baslez, *L'étranger dans la Grèce antique*, Paris 2008.

B. Bravo, *Sylan. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques*, in *ASNP*, s. III, 10, 3 (1980) 675-987.

---

<sup>79</sup> Che le *sylai* non riguardino soltanto i commercianti lo rivela chiaramente la stele di Cirene, di cui si occupano sia Gauthier in *Symbola*, p. 190, n. 42, e 213, sia Bravo 1980, p. 918-926.



- B. Bravo, *Tre lettere di mercanti del Mar Nero settentrionale rivisitate. Sui modi di organizzazione e gli attori del commercio e sulla 'giustizia privata' in poleis ed empória*, in *Palamedes* 6 (2011) 37-91.
- S. Cataldi, *Symbolai e relazioni tra le città greche nel V secolo a. C.*, Pisa 1983.
- R. Dareste, *Du droit de représailles. Principalement chez les anciens Grecs*, in *REG* 2 (1889) 305-21.
- M. Dreher, *Hikesie und Asylie in den Hiketiden des Aischylos*, in *Das antike Asyl*, cur. M. Dreher, Köln 2003, 59-84.
- H. Francotte, *De la condition des étrangers dans les cités grecques*, in *Mélanges de droit public grec*, Liège-Paris 1910, 169-220.
- Ph. Gauthier, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy 1972.
- Ph. Gauthier, *Les saisies licites aux dépens des étrangers dans les cités grecques*, in *RHD* 60 (1982) 553-76.
- Ph. Gauthier, *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IV – I siècle av. J.-C.). Contribution à l'histoire des institutions*, *BCH* Suppl. 12, Paris 1985.
- F. Gschnitzer, s.v. „Proxenos“, in *RE* Suppl. XIII (1973) 629-730.
- E.M. Harris, *Open Texture in Athenian Law: The Approach of the Litigants*, in *The Rule of Law in Action in Democratic Athens*, Oxford 2013, 175-212.
- E.M. Harris, *Open Texture in Athenian Law: The Response of the Courts*, in *The Rule of Law in Action in Democratic Athens*, Oxford 2013, p. 213-245.
- K. Harter-Uibopuu, *Fremdevor Gerichten der griechischen Städte*, in *Konfliktlösung in der Antike*, cur. N. Grotkamp, A. Seelentag, Berlin 2021, 147-56.
- H.F. Hitzig, *Altgriechische Staatsverträge über Rechtshilfe*, Zürich 1907.
- H.F. Hitzig, *Der griechische Fremdenprozess im Licht der neueren Inschriftenfunde*, in *ZSS-RA* 28 (1907) 211-53.
- L. Lerat, *Les Locriens de l'Ouest*, 2 voll., Paris 1952.
- A. Lintott, *Sula – Reprisal by Seizure in Greek Inter-Community Relations*, in *CQ* 54.2, (2004) 340-53.
- W. Mack, *Proxeny and Polis. Institutional Networks in the Ancient Greek World*, Oxford 2015.
- A. Maffi, *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano 1983.
- A. Maffi, *Emprisonnement pour dettes dans le monde grec*, in *Carcer. Prison et privation de la liberté dans l'Antiquité classique*, cur. C. Bertrand-Dagenbach, A. Chauvot, M. Matter, J.-M. Salamito, Paris 1999, 7-18.
- L. Migeotte, *L'emprunt public dans les cités grecques*, Québec-Paris 1984.
- L. Migeotte, *La mobilité des étrangers en temps de paix en Grèce ancienne*, in *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne*, cur. Cl. Moatti, Rome 2004, 616-47.

- M. Moggi, *I proxenoi come testimoni*, in *Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*, cur. P. Desideri, M. Moggi, e M. Pani, Pisa 2007, 305-16 (= *La polis e dintorni. Saggi raccolti in occasione del 75° compleanno*, Pisa 2017, 343-351, da cui cito).
- L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart 2000.
- G. Thür, *Kannte das altgriechische Recht die Eigentumsdiadikasia?*, in *Symposion 1977*, cur. J. Méléze-Modrzejewski, D. Liebs, Köln-Wien 1982, 55-69.
- H. e M. Van Effenterre, *Le controle des étrangers dans la cité grecque*, in *Symposion 1988*, cur. G. Nenci-G. Thür, Köln, Wien 1990, 251-59 (= *Minos et les Grecs. La cité revisitée*, Paris 2014, 631-40).
- H. Van Effenterre – F. Ruzé, *Nomima I-II*, Roma 1994-1995.
- H.J. Wolff, *Der Ursprung des gerichtlichen Rechtsstreits bei den Griechen*, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägyptens*, Weimar 1961, 1-90.
- H.J. Wolff, *Das Problem der Konkurrenz von Rechtsordnungen in der Antike*, SB d. Heidelberger Akad. d. Wissenschaften, Philos. – histor. Kl., Heidelberg 1979.
- R. Zelnick-Abramovitz, *The Proxenois of Western Greece*, in *ZPE* 147 (2004) 93-106.
- R. Zoepffel, *Aristoteles. Oikonomia. Schriften zu Hauswirtschaft und Finanzwesen*. Uebersetzt und erlaeutert von R. Z., Berlin 2006.
- M.L. Zunino, *Convenzione giudiziaria tra Eantea e Chaleion*, in *Axon* 1 (2017), 125-44.